

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali
ambiente@cert.provincia.le.it

e P.C **COMUNE DI GALATINA**
protocollo@cert.comune.galatina.le.it

REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAES.
Servizi Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RISORSE IDRICHE
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO URBANISTICA
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E R. SISMICO
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO AGRICOLTURA – UPA LE
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA - SEZIONE INFRASTRUTT. PER LA MOBILITÀ
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it

MINISTERO DELLA CULTURA - SABAP PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
Sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERID.- SEDE PUGLIA
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPA PUGLIA-DAP LECCE
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL LECCE – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
direzione.generale@pec.aqp.it

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it

CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI
protocollo@cbuf.legalmail.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

Grisignano di Zocco, 11/03/2023

OGGETTO: ID_VIA 665 Entosal srl. Procedimento ex art. 27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. per "Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in via Degli Andriani, 12/A a Santa Barbara di Galatina (LE). Fg 3 p.lla 208-IPPC 5.1 e 5.5.

Rif: verbale conferenza di servizi Protocollo 0048954/22 del 13/12/2022
Integrazioni.

Con riferimento al verbale di cui all'oggetto ed ai relativi pareri, con la presente si precisa e si riporta puntualmente riscontro alle osservazioni/richieste di codesti spett.li Enti.

Si precisa che, anche alla luce delle osservazioni di codesta AC, si sono apportate ulteriori semplificazioni al progetto sia per quanto concerne i codici EER in ingresso/trattati, per le qualità sia per le operazioni svolte (eliminazione delle operazioni D, miscelazione..)

Rif: SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA prot. n. 9373 del 08/11/2022

Tanto premesso si ritiene che l'intervento di "*Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina fraz. Santa Barbara*", con opere a realizzarsi solo all'interno dell'area già occupata da precedente impianto, non comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e non contrasti con le norme di tutela del PPTR.

Si ritiene, altresì, di poter rilasciare, ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica con le seguenti prescrizioni:

- la facciata esterna del capannone, della palazzina uffici, il muro perimetrale di recinzione, quello dell'aiuola esterna ed i cancelli siano tinteggiati con colori chiari;
- nell'area a verde, prevista lungo tutta la parte interna del muro perimetrale e lungo la SP 294, sia piantumata, allo scopo di creare una cortina di specie arboree autoctone con alberi pronto effetto ad elevata densità strutturale. Siano escluse piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere.

Si provvederà a rilascio provvedimento

Rif: ARPA PUGLIA PROTOCOLLO 0073560 DEL 27/10/2022

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1. In merito allo studio di coerenza tra il progetto proposto e il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia (PRGRS) da cui ne deriva una condizione "escludente" relativa alla mancata valutazione della distanza² dell'impianto da centri abitati che deve essere inferiore alla *distanza minima di sicurezza*, il Proponente ha prodotto uno studio modellistico della dispersione degli inquinanti datato aprile 2022, dal quale emergerebbe la compatibilità del progetto con l'ambiente circostante. Tale studio modellistico per quanto rilevato nel contributo³ tecnico sviluppato dal Centro Regionale Aria (CRA) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia e a cui si rimanda nel merito, non può essere considerato accettabile così come sviluppato. Permane pertanto la condizione escludente.

Si rimanda allo Studio modellistico della dispersione degli inquinanti rev 01 del 09/12/2022 eseguito dalla Società di consulenza incaricata. (documento allegato alla presente)

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

2. In ordine alla stima dei potenziali IMPATTI gravanti sulle componenti ambientali⁴ permane, a parere della Scrivente, una valutazione degli impatti sottostimata per la fase di esercizio per molteplici matrici (emissioni in atmosfera, salute pubblica⁵, suolo, ecc.). Si rileva inoltre che, nonostante la richiesta della scrivente Agenzia, non sono state esplicitate le misure di mitigazione previste. Il Proponente rimanda genericamente a “ [...] *interventi tecnico-progettuali ed organizzativi che consentono un’efficace mitigazione degli impatti conformemente alle B.A.T. di settore e alle norme specifiche di riferimento vigenti.*”

In merito alla stima dei potenziali impatti dovuti al traffico veicolare indotto nell’intorno dell’area in questione, il Proponente non ha recepito quanto richiesto con Parere ARPA Puglia prot.

71523/2021, ovverosia non ha stimato il traffico veicolare indotto a partire da un rilievo del traffico esistente lungo la S.P. 294, in entrambe le direzioni di marcia, in modo da conteggiare il numero di veicoli e mezzi pesanti provenienti sia da Nord che da Sud. Permane quindi una sottostima dell’impatto collegato.

In ordine alle Emissioni in atmosfera il proponente ha stimato che gli impatti collegati avranno un’intensità medio-bassa affermando⁶ che “[...] *l’impianto per caratteristiche tecniche e di lavorazione non produca sensibili emissioni in termini di polveri e odori all’esterno dell’impianto stesso*” e sostenendo tali valutazioni con un modello previsionale sulla dispersione degli inquinanti. Si rimanda nel merito alle valutazioni del CRA (Centro Regionale Aria) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia (prot. n. 73348 del 26/10/2022 in allegato alla presente) che evidenziano la necessità di rivedere e rettificare lo studio previsionale sulla dispersione degli inquinanti.

Con le semplificazioni apportate si ritiene che gli impatti siano stati adeguatamente valutati come analogamente le misure di mitigazione.

-Traffico veicolare: eseguire monitoraggio lungo la SP 294 in entrambe le direzioni di marcia del numero di veicoli e mezzi pesanti

In considerazione dell’esiguo numero di mezzi che conferiranno in impianto (6 mezzi giorno) si ritiene che tale verifica non sia, in questa fase della pratica, sostenibile per la Società.

-EMISSIONI N ATMOSFERA Revisionare lo studio modellistico previsionale sulla dispersione degli inquinanti con riferimento al parere del CRA prot. n. 73348 del 26/10/2022

Si rimanda allo Studio modellistico della dispersione degli inquinanti rev 01 del 09/12/2022 eseguito dalla Società di consulenza incaricata (documento allegato alla presente).

3. Per quanto riguarda le TERRE E ROCCE DA SCAVO il Proponente stima una produzione di materiale escavato di circa 370 metri cubi da avviare come rifiuto ad impianto autorizzato ai sensi della parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. A parere della Scrivente sarebbe preferibile gestire il materiale escavato quale sottoprodotto, secondo quanto previsto dal DPR 13 giugno 2017, n. 120 e s.m.i. favorendo l’utilizzo in siti esterni, fermo restando la verifica delle caratteristiche di qualità, ed ogni altro adempimento previsto ex Legge.

Terre e rocce da scavo: in sede di esecuzione dei lavori di scavo verrà effettuata la verifica delle caratteristiche di qualità al fine di poter gestire il materiale escavato quale sottoprodotto secondo quanto previsto dal DPR 13 giugno 2017 n. 120 e s.m.i..

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

4. In merito all'agente RUMORE si riporta di seguito il parere NON favorevole formulato dall'U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento ARPA di Lecce.

A seguito del nostro precedente parere negativo⁷, motivato dalle imprecisioni ed errori di giudizio di cui era affetta la Relazione previsionale delle emissioni rumorose, che pregiudicavano le sue conclusioni e la rendevano decisamente errata, nel prosieguo dell'iter autorizzativo la ditta proponente, avendo revisionato e semplificato il progetto, ha trasmesso tra le varie integrazioni anche un nuovo documento acustico. Si rammenta che nell'analizzare la precedente stima previsionale⁸ si era rilevata l'incompletezza del censimento delle sorgenti sonore specifiche, causa di una sottovalutazione di livelli sonori emessi; a questo si aggiungeva che le emissioni calcolate erano già superiori ai limiti consentiti e che la tal cosa non era stata evidenziata solo perché vi era un'errata attribuzione della classe acustica; mancava poi per giunta la verifica del rispetto dei limiti di emissione, che si sarebbe dovuta in virtù dell'avvenuta classificazione acustica del territorio da parte del Comune di Galatina. Nel presente passaggio si è esaminata la relazione acustica revisionata⁹ che, spiace constatare, continua a non soddisfare i requisiti di completezza e correttezza sia nella redazione sia nei calcoli. Intanto si osserva non sono riportati i dati necessari alla verifica di congruità dei risultati ottenuti, ossia le potenze sonore utilizzate come input nel programma di calcolo; in secondo luogo permane l'incompletezza del censimento delle sorgenti sonore, la cui deficienza per alcune è deducibile dalla mancanza di punti focali emissivi nella mappa delle isofoniche, focus emissivi che dovrebbero essere esterni al capannone (è il caso dei due gruppi elettrogeni, delle pompe asservite alla depurazione delle acque di processo, dell'impianto di aspirazione delle polveri); le altre, invece, non sono neppure citate né prese in considerazione (vedi l'impianto di climatizzazione, i mezzi in ingresso che si apprestano alla pesa e poi allo scarico e quelli adibiti alla movimentazione delle materie prime, ovvero alla messa in riserva temporanea). Pertanto, stante la vicinanza di un gruppo di abitazioni coi confini dell'area dell'azienda, area dove oltre alle operazioni interne al capannone ci saranno anche attività all'esterno (movimentazione, stoccaggio, carico e scarico); considerato che per i motivi sopradetti le emissioni sono state sottostimate; posta l'assenza di dati utili alla verifica di merito, invocato il principio di precauzione: non ci è dato di assentire alle conclusioni di compatibilità delle emissioni coi dettami legislativi cui i Tecnici giungono. Si conferma pertanto il parere negativo precedentemente espresso. Inoltre, nell'ipotesi che le emissioni sonore non rispettino i limiti di legge, ovvero in assenza della certezza della loro legittimità, si ha come portato che le BAT 17 e 18 siano inadeguate: non perché non siano valide, bensì perché si sarebbe dovuto affermare inequivocabilmente, innanzitutto e preliminarmente, che le emissioni siano rispettose dei limiti. Perché, in caso contrario, ciò implicherebbe azioni cogenti già immediatamente predisposte all'uopo e non ipotetiche come previsto nella relazione di applicazione delle BAT suddette¹⁰. Conseguentemente, si conferma anche il parere di inadeguatezza delle azioni programmate per l'applicazione delle BAT n. 17 e n. 18.

Si riporta in allegato integrazione della valutazione di impatto acustico previsionale datata 07/12/2022 a cura dello studio tecnico incaricato (documento allegato alla presente).

5. Il Piano di Monitoraggio Ambientale - All. C4 (PMA) rev. giugno 2022 non è stato aggiornato per come richiesto nel parere ARPA Puglia prot. n. 71523/2021. Si ribadisce quanto già richiesto nella precedente valutazione.

Rif: ARPA Puglia prot. n. 71523/2021

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

L'allegato al SIA "Piano di Monitoraggio Ambientale" - All. C4 (PMA) non prevede un fattivo programma di azioni di monitoraggio e non può essere considerato un *Progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dell'opera*.

Verrebbe di fatto meno, lo strumento di verifica e di controllo degli effetti sull'ambiente derivanti dalla costruzione e dall'esercizio dell'opera. Si richiede pertanto l'aggiornamento del PMA seguendo le indicazioni di massima nel seguito specificate: la tipologia dei parametri da monitorare, le componenti da indagare e la durata del monitoraggio dovranno essere proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente e dovranno interessare le fasi ante, in corso e post operam. A titolo esemplificativo le componenti/matrici ambientali da trattare dovranno necessariamente includere l'atmosfera (qualità dell'aria, emissioni convogliate, emissioni diffuse ed eventuali emissioni odorigene), l'ambiente idrico superficiale e sotterraneo (acque meteoriche di dilavamento superficiale e acque reflue civili, acque di falda attraverso il monitoraggio di 2 piezometri di cui uno a monte e uno a valle idrogeologica dell'impianto), il suolo, gli agenti fisici (rumore, vibrazioni e radiazioni ionizzanti, ecc.).

Lo sviluppo del progetto di monitoraggio dovrà seguire uno schema tipo per ogni componente articolato in linea generale in: obiettivi specifici, localizzazione delle aree di indagine e delle stazioni/punti di monitoraggio, parametri analitici da ricercare, frequenza e durata del monitoraggio, metodologie di riferimento (campionamento, analisi, elaborazione dati), valori limite normativi e/o standard di riferimento.

Revisionato il PMA sulla base delle significative semplificazioni apportate al progetto.

Rif.Nota ARPA PUGLIA PROTOCOLLO 0073348 DEL 26/10/2022

Si riportano di seguito le osservazioni per la parte di competenza dello scrivente servizio.

AIA ALL.4 Piano di monitoraggio e controllo - rev. 1, maggio 2022

SIA All C4 Piano di monitoraggio ambientale - rev. 1, maggio 2022

Monitoraggio emissioni convogliate

Le emissioni convogliate prodotte dall'attività sono prodotte da due camini, uno a servizio delle linee produttive (camino 1), e uno servizio della cabina di lavorazione (camino 2).

Nella tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati, il proponente propone il seguente quadro emissivo:

Camino	Altezza	Portata	Parametro	Definizione Limite
1	9,50 m	20.000 Nm3/h	Polveri Totali	Paragrafo 4 tabella D parte II allegato I parte V D.Lgs 152/06
2	11,50 m	3.000 Nm3/h	S.O.V. (classe III+IV+V)	Paragrafo 5 parte II allegato I parte V D.Lgs 152/06

Nel documento "Studio modellistico della dispersione degli inquinanti - REVISIONE 00 - Aprile 2022", al par. 4.10.2 il proponente dichiara che "Per il camino Ec1 partendo dai dati di campionamento su impianti simili, si sono considerati i valori di emissione alla sorgente derivanti dall'analisi con soglia di percezione olfattiva più bassa e concentrazione maggiore. Per il camino in questione si è preso come riferimento "Etilacetato", la cui concentrazione risulta pari a 7,2 mg/m3".

Data la probabile emissione di COV da questo camino, si propone di modificare la proposta di monitoraggio del Gestore come da tabella seguente:

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

Sigla punto di emissione	Origine emissione	Altezza punto di emissione	Quota dei punti di prelievo	Portata aeriforme [Nm ³ /h]	Parametro	VL (mg/m ³)	Metodo di misura	Sistema di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
Ec1	Linee di lavorazione			20.000	Polveri	5	UNI EN 13284-1:2017	Filtro a maniche	Semestrale
					TVOC	20	UNI EN 12619:2013		
Ec2	Cabina di trattamento			3000	TVOC	20	UNI EN 12619:2013	Carboni attivi	Semestrale

Nel PMC dovrà essere riportata una tabella con l'indicazione dei punti di emissione convogliata, le relative coordinate, le informazioni sull'accesso al punto di prelievo e relativa altezza ed i parametri monitorati in continuo ed in discontinuo.

Il PMC dovrà prevedere che nel report annuale il Gestore riporti sia il riepilogo dei controlli eseguiti, corredato dalle relative evidenze documentali, che la previsione di compilazione annuale del Catasto Territoriale delle Emissioni di cui alla D.G.R. n.180 del 18/02/2014.

Aggiornato PMC sulla base delle richieste/indicazioni.

Monitoraggio emissioni odorigene

Il Proponente, al par. "Tabella 1.6.5 – Monitoraggio emissioni odorigene" dichiara che "Considerata la risultanza della valutazione modellistica di dispersione degli inquinanti redatta da tecnico specializzato ad aprile 2022 che rileva la modesta concentrazione della componente odorigena, si propone di effettuare una campagna di campionamento di tipo annuale nei recettori individuati e laddove a seguito dei campionamenti (primo e secondo anno) non dovessero risultare sforamenti rispetto ai limiti normativi, in accordo con gli Enti si valuterà di stralciare il campionamento della concentrazione di odori."

Pur prendendo atto della proposta indicata, si rileva che le determinazioni effettuate in aria ambiente non possono essere valutate utilizzando le metodologie applicate alle emissioni diffuse da sorgente. Inoltre la determinazione della concentrazione di odore in aria ambiente, in maniera estemporanea e programmata, può fornire informazioni poco indicative delle reali ricadute al suolo delle emissioni odorigene prodotte da una sorgente. Pertanto, l'approccio proposto non viene utile ed efficace.

Si suggerisce, invece, all'A.C. di prescrivere l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene al confine dello stabilimento (che preveda l'attivazione in automatico del campionamento olfattometrico a seguito di segnalazioni di molestia olfattiva e/o al superamento dei livelli di concentrazione rilevati da specifici sensori) qualora gli interventi impiantistici non dovessero rivelarsi sufficienti e/o dovessero emergere conclamati episodi di molestia olfattiva.

Si fa presente, come già detto, che l'impianto in questione è già stato autorizzato al trattamento rifiuti (ha lavorato dal 2010 al 2016) e, pur non essendo dotato durante l'attività, di nessun impianto di trattamento delle emissioni né concentrate né diffuse né tanto meno di un sistema di rilevazione in continuo delle sostanze odorigene, ha mai creato molestie olfattive. Si ritiene pertanto ingiustificata una simile prescrizione, tra l'altro mai assunta da alcun AC in tutti gli altri impianti similari autorizzati nel territorio italiano, considerate anche le risultanze della relazione di valutazione modellistica di dispersione degli inquinanti che ha escluso che l'impianto generi molestie olfattive.

AIA ALL. 2 Relazione applicazione BAT - rev. 1, maggio 2022

La BAT 12 prevede che *"Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:*

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



- un protocollo contenente azioni e scadenze,
- un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,
- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze,
- un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.”

Il Gestore non ha prodotto il Piano di Gestione degli odori, dichiarando che “L’organizzazione esercita le attività di trattamento all’interno dell’opificio per minimizzare il rischio di emissioni diffuse accidentali”. Tale affermazione non appare tuttavia confacente a quanto richiesto dalla BAT12 che risulta, pertanto, non applicata.

Dalla revisione dello Studio modellistico della dispersione degli inquinanti rev 01 del 09/12/2022 eseguito dalla Società di consulenza incaricata non risulta necessario il monitoraggio in continuo delle sostanze odorigene (documento allegato alla presente).

Studio modellistico della dispersione degli inquinanti – rev 0, aprile 2022

La simulazione modellistica per la valutazione dell’impatto odorigeno e dell’impatto sullo stato della qualità dell’aria ambiente è stata condotta con il software MMS CALPUFF, fornito dalla Maind srl.

Scenario emissivo

Il proponente ha considerato le sorgenti puntuali rappresentate dai camini Ec1 ed Ec2.

Le stime emissive relative alla specie odore e agli inquinanti convenzionali (polveri e TVOC) sono state effettuate a partire da dati di campionamento su impianti simili. Il proponente ha allegato i relativi rapporti di prova. Per Ec1 le emissioni sono state considerate costanti su tutto il periodo di simulazione, mentre per Ec2 è stato considerato uno specifico profilo di modulazione oraria (camino attivo dalle ore 7 alle ore 16 per 365 giorni/anno).

Componente odorigena

Come già evidenziato sopra, nel piano di monitoraggio e controllo, la componente odorigena risulta associata al solo camino Ec2 (come TVOC). Nello studio modellistico l’emissione odorigena viene attribuita sia al camino Ec1 che al camino Ec2. In particolare, per il camino Ec1, a partire da misure effettuate in un impianto simile, il proponente ha utilizzato l’analita Etilacetato che presentava il valore di concentrazione maggiore (7,2 mg/m³), rapportando la rispettiva soglia bassa di percezione (0.0196 mg/m³) al valore di 1 UO/m³. Per ottenere l’emissione espressa in OU/sec, il dato di concentrazione di odore così ottenuto è stato moltiplicato per la portata del camino. Per il camino Ec2, essendo i valori campionati sull’impianto simile tutti al di sotto del limite di rilevabilità, il proponente ha utilizzato l’analita Butilacetato che presentava il valore più basso della soglia di percezione (0.003 mg/m³) e un valore di concentrazione pari al limite di rilevabilità (0,5 mg/m³). L’emissione espressa in UO/sec è stata ottenuta in analogia al calcolo effettuato per il camino Ec1.

Inquinanti convenzionali

Sempre nel piano di monitoraggio e controllo, l’emissione di polveri risulta associata al solo camino Ec1, mentre l’emissione di TVOC al solo camino Ec2.

Lo studio modellistico, nella definizione dello scenario emissivo, rispecchia quanto definito nel PMA. Il proponente dichiara, anche in questo caso, di aver utilizzato i dati di campionamento provenienti da un impianto simile (e ne allega i rapporti di prova). Dato che nei citati rapporti di prova ci sono campionamenti che non riportano un dato univoco di concentrazione, sia per la specie polveri che per la specie TVOC, non si comprende con quali valori di concentrazione sia stato ricavato il dato, espresso in

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



grammi/sec, riportato nelle tabelle a pagina 70 e 71 dell'elaborato.

Per valutare l'impatto sulla qualità dell'aria nelle condizioni più cautelative, il proponente deve ripetere la simulazione considerando come scenario emissivo, sia per la specie PM10 normata dal D.lgs 155/2010, sia per il TVOC, il valore limite proposto dallo stesso nel PMC.

Si rimanda allo Studio modellistico della dispersione degli inquinanti rev 01 del 09/12/2022 eseguito dalla Società di consulenza incaricata (documento allegato alla presente).

Meteorologia

Il modello di dispersione è stato alimentato con un input meteorologico tridimensionale elaborato su base annuale e riferito al 2021. Tale input è stato fornito dalla società Maind srl e prodotto con il codice diagnostico CALMET.

Il dominio meteorologico risulta centrato sull'impianto con una estensione orizzontale di 20kmx20km e un passo di griglia pari a 1000m.

Il Proponente, allegando il report prodotto dalla Maind, ha fornito tutte le informazioni circa le stazioni meteorologiche utilizzate per ricostruire la meteorologia sull'area di studio, indicando le stazioni SYNOP ICAO (International Civil Aviation Organization) di superficie e profilometriche (Lecce e Galatina) e le stazioni di superficie locali (Lecce e Galatina della rete ARPA) considerate.

La rosa dei venti prodotta estraendo i dati anemologici in un punto in prossimità dell'impianto, per il quale sono state indicate le coordinate, risulta coerente con quanto atteso nell'area in esame.

Nello stesso punto, il Proponente ha fornito l'analisi statistica delle frequenze del vento, suddivise per classi di velocità e direzione, dei dati di temperatura e precipitazione, e ha fornito una statistica delle variabili micrometeorologiche, quali altezza dello strato limite ("giorno tipo" su base stagionale), classi di stabilità, lunghezza di Monin-Obukhov (LMO), velocità di attrito superficiale (U^*), velocità convettiva di scala.

Si rimanda allo Studio modellistico della dispersione degli inquinanti rev 01 del 09/12/2022 eseguito dalla Società di consulenza incaricata (documento allegato alla presente).

Dispersione

Lo studio di dispersione è stato condotto con il modello CALPUFF. La configurazione generale utilizzata per la simulazione degli impatti, sia per la componente odorigena sia per gli inquinanti convenzionali, è la stessa. Il proponente ha fornito una descrizione dettagliata del modello CALPUFF e del "metodo delle calme di vento" indicando, per quest'ultimo, il valore soglia considerato (0.5 m/s).

Il proponente ha inoltre dichiarato di aver attivato il *building downwash*, mediante l'esecuzione dell'utility BPIP integrata in MMS Calpuff, introducendo gli oggetti definiti come muro perimetrale, capannone lavorazioni ed uffici ed indicandone le caratteristiche geometriche.

Relativamente alla configurazione di griglia del modello, il proponente dichiara di aver utilizzato una griglia di calcolo pari a 20x20km² e passo di 1000m e una griglia di salvataggio innestata in quella di calcolo con un fattore di nesting pari a 50. Nella tabella riportata a pagina 32 e nell'immagine riportata nella pagina precedente, il dominio di calcolo risulta contenuto nel dominio meteorologico con una estensione di 19x19km² e passo di 1000m, mentre il grigliato di salvataggio, contenuto in quello di calcolo, risulta avere una estensione di 2x2km² e passo di 20m (con fattore di nesting pari a 50).

Di seguito le osservazioni specifiche per specie simulata.

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

Componente odorigena

La valutazione degli impatti odorigeni è stata eseguita secondo la vigente normativa sugli odori della Regione Puglia (L.R. n.32/2018 "Disciplina in materia di emissioni odorigene").

Per la componente odorigena il proponente ha precisato di aver utilizzato un *peak to mean ratio* pari a 2.3.

Il Proponente ha individuato 4 recettori attorno all'impianto, dichiarando di averli scelti in un raggio di 5km. Il recettore più vicino, rappresentato dal sito denominato "Abitazione" è posto a circa 50m, al limite meridionale della frazione denominata Santa Barbara, mentre quello più lontano, indicato come "Azienda Agricola", è posto a circa 400m dai confini dell'impianto. Ai fini della valutazione di accettabilità dell'impatto olfattivo, secondo quanto indicato nella L.R. 32/2018, ad ogni recettore deve essere associata la classe di sensibilità, riportando tali punti sulla carta d'Uso del Suolo del comune di appartenenza.

Il proponente non ha ottemperato a tale indicazione, riferendosi, esclusivamente nel testo, al PUG comunale.

Si chiede di integrare l'elaborato riportando i recettori su una carta tematica di uso del suolo.

La scelta del passo della griglia di salvataggio è coerente con quanto indicato nell'Allegato tecnico della L.R. n.32 del 2018.

Si prende atto dello studio prodotto dal proponente. Tuttavia, qualora dovessero conclamarsi episodi di molestia olfattiva, si indica alla A.C. la necessità di prevederne la riformulazione utilizzando valori di emissione dalle sorgenti derivanti dalle misure previste dai PMC e PMA.

Si rimanda allo Studio modellistico della dispersione degli inquinanti rev 01 del 09/12/2022 eseguito dalla Società di consulenza incaricata (documento allegato alla presente).

Inquinanti convenzionali

Relativamente alla simulazione degli inquinanti convenzionali il proponente dichiara di aver attivato il calcolo della deposizione secca e umida.

Il proponente ha mostrato le mappe di concentrazione al suolo delle specie simulate (PM10, PM1 e VOC), utilizzando quali indicatori la media annua e il 90,4° percentile della media giornaliera per il PM10, la media annua per il PM1 e COV. Per gli stessi indicatori ha mostrato anche le mappe di deposizione. Non è stata effettuata la valutazione della conformità dell'impatto prodotto dall'impianto agli standard di qualità dell'aria prescritti dal D.lgs. 155/2010, considerando le concentrazioni di fondo relative all'area in esame.

Si chiede pertanto di ripetere la simulazione considerando, per le polveri (considerate come PM10) emesse dal camino Ec1 e per i TVOC emessi dal camino Ec2, i limiti emissivi indicati nel PMC.

Relativamente al PM10, la scrivente coglie l'occasione per rammentare che la valutazione della conformità dell'impianto agli standard di qualità dell'aria (D.lgs 155/2010) dovrà essere effettuata tenendo conto dei livelli di inquinamento di fondo già presenti nell'area di interesse, sommando, quindi, i valori di concentrazione misurati presso una centralina di monitoraggio di tipo background posta in prossimità dell'impianto (Galatina ITC). La valutazione della conformità alla normativa vigente dovrà essere condotta relativamente sia agli indicatori di breve che di lungo periodo, come di seguito illustrato. Per quanto riguarda il Limite di 24h per la protezione della salute umana (PM10), il proponente dovrà:

A) Elaborare la mappa del 90.4 percentile calcolato sulla serie annuale della concentrazione media annuale modellata per il SOLO impianto;

B) Mostrare la mappa precedente e sul punto di massima ricaduta esterno all'impianto estrarre la serie annuale delle concentrazioni orarie modellate per il solo impianto;

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



C) a partire dalla serie precedente calcolare la serie annuale delle medie giornaliere modellate per il solo impianto;

D) calcolare la serie annuale delle medie giornaliere (denominata di seguito SERIE SOMMA) ottenuta dalla somma tra le medie giornaliere modellate per il solo impianto e le medie giornaliere misurate nello stesso anno dalla centralina di fondo;

E) rappresentare su uno stesso grafico:

1) la serie annuale delle concentrazioni medie giornaliere modellate per il solo impianto,

2) la serie annuale delle medie giornaliere misurate dalla centralina di fondo,

3) la SERIE SOMMA,

4) la retta relativa al valore limite giornaliero per il PM10;

F) Conteggiare numero di superamenti del valore limite giornaliero della serie SOMMA.

Per quanto riguarda il Limite annuale (PM10), il proponente dovrà:

A) Elaborare la mappa della concentrazione media annuale modellata per il SOLO impianto;

B) Mostrare la mappa del punto precedente e sul punto di massima ricaduta esterno all'impianto estrarre il valore della concentrazione media annuale per il solo impianto;

C) Calcolare la somma tra la concentrazione media annuale modellata ricavata dal punto precedente e la concentrazione media annuale misurata dalla centralina di fondo nello stesso anno;

D) Confrontare la suddetta somma con il valore limite annuale.

Si deve ripetere la simulazione rispettando le indicazioni di questo protocollo

Si rimanda allo Studio modellistico della dispersione degli inquinanti rev 01 del 09/12/2022 eseguito dalla Società di consulenza incaricata (documento allegato alla presente).

Rif: Nota ARPA PUGLIA PROTOCOLLO 0073304 DEL 26/10/2022

Oggetto: ID_VIA 665 - Proponente: Entosal srl. Parere specialistico sulle attività di recupero EoW e sull'operazione di miscelazione.

Con il presente documento si fornisce riscontro alla richiesta di supporto formulata dal DAP LE con prot. 67409 del 01/10/2021, con riferimento ai soli argomenti in oggetto.

1. ATTIVITÀ DI RECUPERO EOW

A seguito del riscontro del Proponente e degli approfondimenti normativi eseguiti, il quadro aggiornato delle attività

classificate come EOW, è il seguente:

1. Recupero di rifiuti a matrice plastica [R3] conformi alla UNI EN 10667, individuata come attività EOW "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs 152/06;

2. Recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3] conformi a: UNI EN 643 e DM 188/2020, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D. Lgs 152/06;

3. Recupero di rifiuti metallici [R4] conformi a: Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D. Lgs 152/06;

4. Recupero di rifiuti metallici [R4] conformi a: Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D. Lgs 152/06;

5. Recupero di rifiuti metallici [R4] conformi a: Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame, ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D. Lgs 152/06;

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

6. Riutilizzo degli imballaggi in plastica [R3], in metallo [R4] e in legno [R3], operazione individuata come attività EOW “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter comma 3 del D. LGS 152/06.

In merito al quadro delle attività così come sopra riportato si riportano le seguenti criticità:

- L’attività di riutilizzo degli imballaggi, a seguito di un approfondimento normativo, non può essere considerata EOW “caso per caso”, poiché, con la modifica al D.LGS 152/06 apportata dal D.LGS 116/2020 all’art. 183-ter comma 1, la preparazione per il riutilizzo è stata eliminata dall’elenco delle attività di recupero classificate come EoW. Pertanto, non è necessaria l’istruttoria ai sensi delle LG SNPA in merito all’EoW e non è dovuto il parere obbligatorio da parte di ARPA. L’attività di recupero di imballaggi dovrà essere pertanto indicata in tutta la documentazione tecnica come attività di “preparazione all’utilizzo” e non come EoW. La documentazione inviata dal proponente, tuttavia, è stata utile ai fini di una migliore comprensione del processo.
- Per l’attività di recupero della plastica, EOW caso per caso, come da richiesta ARPA, il proponente ha presentato documentazione tecnica ai sensi delle LG SNPA 23/20. Tuttavia, le suddette LG sono state oggetto di un aggiornamento intervenuto dopo l’emissione del parere ARPA. Si chiede pertanto di aggiornare la documentazione tecnica rispetto alle nuove LG SNPA 41/22.

Sostituita l’attività di riutilizzo degli imballaggi, in tutta la documentazione tecnica come attività di “preparazione al riutilizzo” e non come EoW.

Aggiornata la documentazione tecnica rispetto alle nuove LG SNPA 41/22 per EoW Plastica.

Si prende atto infine che il proponente ha rinunciato alle attività di recupero di rifiuti metallici [R4] conformi ai punti

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell’All. 1 Suball. 1 del DM 5/02/98 per la produzione di zinco, piombo e stagno per l’industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto.

- 1) Schema a blocchi. Nella documentazione tecnica aggiornata, sono stati presentati schemi a blocchi diversi per ogni attività di recupero. Le eventuali carenze di tali diagrammi saranno evidenziate nei paragrafi relativi alla singola attività. L’osservazione si ritiene superata.

OK

- 2) Attività di recupero EoW oggetto di regolamenti Europei. A seguito dell’aggiornamento della documentazione tecnica è stata fatta chiarezza sui criteri di recupero, con eliminazione dei riferimenti al DM 5/2/98, e pertanto l’osservazione si ritiene superata.

OK

- 3) Contenuti del PMC. Vista la documentazione tecnica revisionata e l’eliminazione ai riferimenti del DM 5/2/98 le osservazioni precedentemente esposte si ritengono superate, a meno delle seguenti criticità:

- Per le attività di recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi e della plastica devono essere inseriti nel PMC tutti i codici ammessi al trattamento. L’elenco dei codici deve essere coerente con le prescrizioni riportate nei successivi paragrafi del presente parere.
- Per l’attività di recupero della plastica, nel paragrafo del PMC relativo al controllo dei rifiuti in ingresso, si chiede di aggiungere le indicazioni riportate nella relazione tecnica a pag.24 punto 1, in merito alla cernita e alla tipologia di materiale recuperabile.

- Si prende positivamente atto che in Allegato 5 – “schede mobili per manutenzioni” al PMC il Gestore riporta una serie di schede per la registrazione delle manutenzioni ordinarie con le relative frequenze, delle anomalie e delle manutenzioni straordinarie. Si chiede al gestore di aggiungere nel PMC un modello di verbale di ispezione generico per macchinari e attrezzature al fine di verificare con frequenza almeno mensile il corretto funzionamento degli stessi e l' idoneità dei presidi ambientali ove presenti. I verbali dovranno essere registrati e conservati.

Per le attività di recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi e della plastica sono stati inseriti nel PMC tutti i codici ammessi al trattamento.

Si evidenzia che i codici EER come da vs richiesta sono stati drasticamente ridotti (da oltre 700 a meno di 50).

Per l'attività di recupero della plastica, nel paragrafo del PMC relativo al controllo dei rifiuti in ingresso, sono state aggiunte le indicazioni riportate nella relazione tecnica, in merito alla cernita e alla tipologia di materiale recuperabile.

E' stato aggiunto nel PMC un modello di verbale di ispezione generico per macchinari e attrezzature al fine di verificare con frequenza almeno mensile il corretto funzionamento degli stessi e l' idoneità dei presidi ambientali ove presenti. Il verbale verrà gestito nel gestionale SIMAN nel quale si provvederà alla registrazione e conservazione.

- 4) Recupero ferro/acciaio, alluminio e rame: Le precedenti osservazioni in merito ai controlli sui rifiuti in ingresso ed uscita sono state recepite nel PMC aggiornato.

Tuttavia non è possibile esprimere parere positivo per l'attività di recupero di ferro/acciaio e alluminio, per i motivi seguenti:

- per quanto riguarda il recupero di ferro e acciaio è previsto, in base all'allegato 3 al PMC un numero molto elevato di rifiuti da avviare a trattamento, tra cui anche molti pericolosi. Per tutti i rifiuti pericolosi, ad esclusione degli imballaggi trattati nell'area Z5, manca una trattazione specifica, codice per codice, che metta in relazione i tipi di inquinanti contenuti nei rifiuti e l'adeguatezza del trattamento ai fini della rimozione. Nell'impianto in oggetto è previsto il semplice lavaggio con acqua dei rifiuti ferrosi, trattamento che può non essere efficace per tutti i rifiuti pericolosi e per tutti i tipi di contaminazione. Inoltre, le acque di processo saranno inviate ad un impianto di depurazione nel quale si possono eseguire solo la filtrazione e la sedimentazione (per le cui criticità si rimanda al paragrafo specifico nel parere generale), per cui le sostanze contaminanti dei rifiuti pericolosi potrebbero permanere nelle acque inviate a ricircolo e riutilizzate anche presso altre sezioni di impianto, con la potenziale conseguenza di contaminare altri rifiuti. Pertanto, non è possibile ritenere verificato il requisito “e” del punto 3 dell'allegato I e dell'allegato II al REG. 333/2011.

Si chiede quindi di eliminare tutti i rifiuti pericolosi (compresi anche i raccordi dei tubi oleodinamici) dalla lista dei rifiuti in ingresso, ad esclusione dei soli rifiuti pericolosi costituiti da imballaggi contenenti sostanze pericolose preventivamente bonificati in area Z5.



L'esperienza maturata ha dimostrato che le sostanze pericolose vengono eliminate efficacemente mediante il processo di lavorazione che consiste nelle seguenti fasi:

- il rifiuto viene cernito per eliminare parti non metalliche, dopodiché viene caricato con un caricatore nella bocca del tritratore
- tritrazione ad umido in monorotore con griglia: nella fase di tritrazione le placchette del monorotore "grattano" il materiale che così viene separato dalle eventuali impurità superficiali presenti. L'acqua agisce come veicolo per la pulizia superficiale del materiale;
- vagliatura: il rifiuto nel monorotore viene "lavorato" su una griglia con dimensione definita, pertanto, passa alla coclea di scarico stagna, posta sotto il monorotore, solo dopo aver raggiunto una pezzatura minore dei fori della griglia. Nel monorotore avviene un'ulteriore pulizia per sfregamento del materiale;
- la coclea ad umido trasporta il materiale ad una centrifuga ad alta velocità nella quale avviene la pulizia finale del materiale. I residui di piccole dimensioni vengono espulsi per forza centrifuga dai fori della griglia della centrifuga.
- un deferrizzatore posto sopra il nastro trasportatore all'uscita della griglia separa il materiale ferroso dal materiale non ferroso
- un nastro a correnti parassite separa i metalli non ferrosi da eventuali impurità (aventi dimensioni maggiori dei fori della griglia della centrifuga)

Il processo sopra descritto è in grado di "pulire" efficacemente le diverse tipologie di residui di contaminanti presenti sulle superfici metalliche. Si ribadisce che l'acqua agisce come veicolo per l'asportazione degli inquinanti presenti sul materiale ma la vera pulizia è dovuta agli sfregamenti ed alla fase di centrifugazione.

I trattamenti meccanici sopra descritti rientrano tra quelli previsti al punto 3.1 del Regolamento 333/2011 e sono idonei alla preparazione dei rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie.

L'operatore incaricato effettua una verifica visiva ed olfattiva per validare l'avvenuta decontaminazione. Per quanto concerne le acque si ribadisce che vengono trattate in un impianto chimico fisico che ne garantisce la depurazione; inoltre le acque vengono smaltite con cadenza bisettimanale, a tal proposito si rimanda per i dettagli alla relazione tecnica.

Nella RT è riportato il processo di trattamento degli imballaggi ferrosi e non ferrosi

Si fa inoltre presente che l'attività di recupero sui codici EER richiesti è frutto di una lunga esperienza del gruppo Ethan che svolge l'attività di recupero presso altri impianti autorizzati, attraverso un processo consolidato che ha dimostrato il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento 333/2011. Si fa presente che il medesimo processo è autorizzato anche presso altri impianti in Italia.

Verranno eseguiti tutti i controlli previsti dal Regolamento 333/2011

In base al regolamento 333/2011 vi sono alcuni rifiuti che non possono essere utilizzati per l'EoW, indipendentemente da un eventuale trattamento e dalla pericolosità: a norma del punto 2.3.1 degli allegati I e II al regolamento, i contenitori e i fusti che contengono o hanno contenuto vernici o oli non sono ammissibili. Pertanto, tutti i relativi codici EER devono essere eliminati, inoltre tale divieto deve essere specificato nel PMC. Nella revisione visionata è invece previsto che tali rifiuti possano essere recuperati previo trattamento. I conferitori esterni, inoltre, nell'omologa di rifiuti metallici, dovranno specificare che i rifiuti conferiti non comprendono le esclusioni suddette.

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



Nella logica di quanto previsto dalla gerarchia dei rifiuti, si precisa che le tipologie richieste se non sottoposte ad operazioni di recupero di materia avrebbero come sola ed unica uscita lo smaltimento in discarica (non essendo possibile il recupero energetico per termovalorizzazione) pertanto come già peraltro autorizzato in altre realtà dette tipologie costituite da contenitori e fusti contenenti vernici o oli verranno recuperate previa bonifica che consenta l'eliminazione degli inquinanti, così come specificato nel PMC.

Al fine di poter effettuare il recupero di materia anche di queste tipologie di imballaggi, ottemperando così ai dettami del Dlgs 152/206 (privilegiare il recupero di materia allo smaltimento) tali rifiuti, ovvero fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici, verranno sottoposti a preliminare operazione di bonifica nell'apposita area Z5. I rifiuti bonificati verranno quindi avviati al processo di recupero di materia nell'apposita area di lavorazione. In alternativa tali tipologie di rifiuti verranno trattati in R12 nell'impianto per essere poi avviati ad un impianto finale autorizzato all'operazione di recupero metalli come acciaierie e fonderie; tali rifiuti da imballaggio classificati con il codice EER 191202 verranno stoccati in apposita area dedicata denominata B11.

Per quanto riguarda trucioli e scaglie, si chiede di effettuare per ogni partita in ingresso un test di gocciolamento per verificare l'assenza di oli e emulsioni. La prescrizione deve essere aggiunta nel PMC.

Sono state eliminate tali tipologie di rifiuti in ingresso.

Si chiede di descrivere come sarà garantita la tracciabilità per i flussi di metalli provenienti da rifiuti oggetto di operazioni R12 effettuato nello stesso impianto (ad esempio ingombranti o terre e rocce da scavo), e come avverranno le registrazioni su registro di C/S.

La tracciabilità per i flussi di metalli provenienti da rifiuti oggetto di operazioni R12 eseguite in impianto sarà garantita dalla registrazione nel registro di carico scarico ove verranno riportate le operazioni eseguite.

Si chiede di inserire l'elenco dei codici EER in ingresso per il recupero nei relativi diagrammi di flusso nella relazione tecnica, come era già stato richiesto con il parere precedente. L'elenco dovrà tenere conto di tutte le richieste di eliminazione di codici EER riportate nel presente parere.

Inserito nel diagramma di flusso della Relazione tecnica tutti i codici EER relativi al processo.

Per quanto riguarda l'EOW del rame ai sensi del REG. 715/13, ai fini dell'espressione del parere positivo è necessario riscontrare le seguenti osservazioni:

- Nella relazione tecnica, in corrispondenza del diagramma di flusso non sono indicati i codici EER da trattare, pertanto si chiede di integrarli.
- Dalla lettura dell'allegato 3 al PMC, si evince che è previsto un solo codice per l'attività di recupero del rame, ossia il EER 170411 cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410*. In merito a tale codice si prescrive che esso deve provenire solo da impianti esterni, in quanto non si ritiene che l'impianto in oggetto sia conforme alle disposizioni del D.LGS 49/2014 e quindi non si ritiene possibile l'attività di smontaggio RAEE. Inoltre non devono essere trattati rifiuti provenienti da rifiuti pericolosi trattati in stabilimento poiché non sono descritte adeguatamente le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, le modalità di rimozione degli inquinanti e l'efficacia delle tecniche di abbattimento.

Si chiede pertanto di provvedere alle revisioni necessarie.

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

Eliminata l'operazione di recupero per ottenimento di EoW conformi al regolamento 715/2013.

5) Gestione della qualità per ferro/acciaio, alluminio e rame. La certificazione del SGA da parte di un ente esterno è stata prevista nel PMC, l'osservazione si ritiene pertanto superata.

Ok

6) Recupero del ferro proveniente dai RAEE. Si ribadisce che il ferro, e in generale per ogni tipo di metallo che si intende smontare dai RAEE, non potrà essere oggetto di EOW, poiché l'impianto in oggetto non è un impianto conforme alle disposizioni del D.LGS 49/2014 e non effettua alcuna messa in sicurezza né trattamenti selettivi sui RAEE. Pertanto si esprime parere negativo su tutti i codici EER in ingresso alle attività di EOW dei metalli provenienti dallo smontaggio dei RAEE e sull'ingresso di metallo in genere proveniente dalla linea di smontaggio RAEE.

Sono stati eliminati dall'elenco tutti i codici relativi ai RAEE.

7) Attività EoW di zinco piombo e stagno: Vista la rinuncia alle attività di recupero, l'osservazione si ritiene superata.

Ok

8) Requisiti del DM 5/2/98 per recupero di rifiuti di zinco piombo e stagno. Vista la rinuncia alle attività di recupero, l'osservazione si ritiene superata.

Ok

9) EoW di rifiuti di carta e cartone. In base alla revisione della documentazione tecnica le precedenti osservazioni si ritengono superate.

Ok

10) Controlli previsti per EoW di carta e cartone. In base alla revisione della documentazione tecnica le precedenti osservazioni si ritengono superate. Tuttavia, ai fini dell'espressione del parere positivo, si prescrive quanto segue:

- Si chiede di correggere un possibile refuso nell'allegato 3 al PMC, dove tra i rifiuti destinati ad EoW della Carta e Cartone è indicato anche il codice EER 200302 (rifiuti dai mercati), non consentito in base al regolamento.

- Si chiede di indicare che il lotto semestrale non potrà comunque superare le 5.000 tonnellate. Si osserva inoltre che, visto che il lotto di materiale prodotto può essere inviato ai destinatari solo dopo il suo campionamento, sarebbe necessario un periodo di 6 mesi per la prima classificazione e quindi sarebbe necessario un deposito idoneo a contenere 6 mesi di produzione. Si chiede quindi di indicare la grandezza del lotto in base alle quantità stoccabile, aggiornando il PMC. Solo i lotti campionati e certificati potranno lasciare lo stabilimento.

Eliminata l'operazione di recupero R3 carta e cartone ed anche i relativi codici EER.

11) EoW di rifiuti di plastica. A riscontro delle precedenti osservazioni di ARPA Puglia, il proponente ha prodotto la "RELAZIONE REQUISITI EOW IN RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA SNPA 23/2020", in merito alla quale si rileva quanto segue:

a. le suddette LG sono state oggetto di un aggiornamento intervenuto dopo l'emissione del parere ARPA. Si

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



chiede pertanto di aggiornare la documentazione tecnica rispetto alle nuove LG SNPA 41/22.

E' stato revisionato il contenuto della relazione requisiti EoW linee guida SNPA.

b. La documentazione è del tutto carente per la dimostrazione del criterio dettagliato "a" in merito all'ammissibilità dei rifiuti in ingresso. Il proponente, infatti, si è limitato a elencare i codici EER dei rifiuti richiesti senza descriverli. In particolare manca la descrizione della provenienza e delle caratteristiche fisicochimiche. Per tutti i rifiuti pericolosi, inoltre, manca la descrizione delle caratteristiche di pericolo attese e degli inquinanti contenuti. Manca, infine, un confronto tra i rifiuti ammissibili in base alle norme UNI Plast e quelli richiesti, al fine di evidenziare quelli non previsti e per questi stabilire dei criteri aggiuntivi ai fini dell'ingresso. Si chiede pertanto di integrare la relazione con le suddette informazioni, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi, per i quali devono anche essere descritte le caratteristiche di pericolo attese, e ai rifiuti provenienti da altri trattamenti dei rifiuti (ad esempio quelli con i codici 19.xx.xx). Per i rifiuti non pericolosi, il cui ingresso era già stato previsto dal DM 5/2/98, si chiede di integrare le condizioni per l'ammissibilità ivi indicate.

Non si ritengono inoltre ammissibili tutti i rifiuti provenienti dallo smontaggio dei RAEE presso lo stesso impianto, poiché l'impianto in oggetto non è un impianto conforme alle disposizioni del D.LGS 49/2014 e non effettua alcuna messa in sicurezza né trattamenti selettivi sui RAEE. Pertanto si chiede di eliminare dall'elenco dei codici i suddetti rifiuti.

Non si ritengono inoltre ammissibili contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici. Il proponente dovrà quindi spiegare come rispettare tale divieto, soprattutto per i rifiuti derivanti dal trattamento di altri rifiuti come quelli del capitolo 19.xx.xx.

I rifiuti oggetto di lavorazione provengono da attività produttive (artigianali, agricole, industriali) e sono costituiti da plastiche poliolefiniche con stato fisico solido.

E' stata fatta un'importante scrematura dei rifiuti da autorizzare alla luce della quale i rifiuti che verranno trattati nell'impianto saranno esclusivamente rifiuti plastici non pericolosi e pericolosi che presentano solo residui o contaminanti delle sostanze pericolose; pertanto le caratteristiche di pericolo riportate nelle schede di omologa saranno quelle delle sostanze originariamente contenute negli imballaggi ma la concentrazione di tali sostanze sarà estremamente contenuta (si ribadisce che si parla di residui o di contaminazione dell'imballaggio). Le caratteristiche di pericolo potranno essere comunque ricomprese tra le seguenti: HP2, HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP9, HP10, HP11, HP13, HP14, HP15. I rifiuti saranno trattati in modo omogeneo in modo da non lavorare nello stesso momento partite diverse.

Si precisa che la richiesta di poter trattare rifiuti delle famiglia 19 ossia rifiuti provenienti da altri impianti di trattamento rifiuti deriva proprio dal fatto che alcuni Enti di controllo richiedono che, se sui rifiuti vengono effettuate operazioni di trattamento quali pressatura, triturazione, ecc., i rifiuti esitanti da tali operazioni debbano essere gestiti con i codici appartenenti alla famiglia 19. Pertanto, in tal modo si avrà la possibilità di ritirare tali rifiuti sempre per il recupero di materia plastica o ferrosa che altrimenti avrebbero come fine ultimo la discarica o tutt'al più l'incenerimento per i rifiuti plastici.

I rifiuti ammissibili in base alla UNI PLAST 10667/16, che è la norma di riferimento per le tipologie di plastiche che si vuol recuperare, sono:

"le materie plastiche provenienti da residui industriali e/o da materiali da post consumo"; la norma stessa non prevede esclusioni e consente di trattare i rifiuti non pericolosi e pericolosi, pertanto di

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



recuperare anche i contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici che erano esclusi dal DM 05/02/98 in quanto lo stesso disciplinava solo il recupero di rifiuti non pericolosi.

La presente autorizzazione per il recupero della plastica viene rilasciata secondo la procedura “caso per caso” e non secondo il DM 5/02/1998 pertanto non è prevista l’esclusione a priori dei contenitori ex fitofarmaci che invece con le procedure di trattamento previste sono perfettamente idonei al recupero di materia (tale processo avviene efficacemente in altri impianti autorizzati)

c. La documentazione è *carente per il criterio dettagliato “b” in merito ai trattamenti previsti*. In particolare tali trattamenti non si ritengono idonei per i rifiuti pericolosi richiesti. È infatti previsto il solo lavaggio con acqua durante la flottazione, ma non è descritto come tale trattamento possa essere efficace per tutti i rifiuti pericolosi e gli specifici inquinanti contenuti. Inoltre, le acque di processo saranno inviate ad un impianto di depurazione, in comune con altre linee di processo, nel quale si possono eseguire solo la filtrazione e la sedimentazione (per le cui criticità si rimanda al paragrafo specifico nel parere generale); in tal modo le sostanze contaminanti dei rifiuti pericolosi potrebbero permanere nelle acque inviate a ricircolo e riutilizzate anche presso altre sezioni di impianto, con la potenziale conseguenza di contaminare i materiali. Pertanto, in assenza di modifiche al ciclo produttivo, si chiede di eliminare tutti i rifiuti pericolosi in ingresso. Potranno invece essere ammessi gli imballaggi pericolosi che siano stati preventivamente trattati nella sezione Z5. Per quanto riguarda le acque di flottazione, si chiede di creare un sistema di ricircolo e depurazione dedicato, non in comune con le altre sezioni impiantistiche. Ai fini della qualità del prodotto finale, le caratteristiche dell’acqua dovranno essere monitorate con frequenza idonea e periodicamente l’acqua dovrà essere smaltita previa classificazione e individuazione di corretto codice EER, al momento non previsto nel PMC.

Il processo di recupero della plastica consiste in una serie di fasi/attività come descritto a pag. XXX pertanto l’eliminazione delle sostanze inquinanti non è dovuta solo alla fase di flottazione ma è il risultato dell’intero processo. Sono molto importanti la fase di selezione e cernita iniziale dei rifiuti per escludere eventuali plastiche espanse che non verrebbero eliminate dalle vasche di flottazione e le fasi di centrifugazione del materiale (circa 600 giri/min) durante le quali si ha un violento sbattimento del materiale che ne garantisce la pulizia superficiale.

Alla fine del processo il materiale sarà comunque verificato dall’operatore mediante verifica visiva.

Si fa inoltre presente che il processo descritto risponde pienamente a quanto previsto al punto 5 (Requisiti) della norma UNIPLAST 10667/16 e che tale processo viene già svolto da molti anni da altri impianti autorizzati al medesimo trattamento sui codici EER richiesti.

La depurazione delle acque di processo è garantita dal trattamento delle stesse in un impianto chimico-fisico dedicato descritto nella Relazione Tecnica specifica.

Si precisa che le acque provenienti dalla vasca di flottazione del macinato plastico confluiranno nell’impianto chimico-fisico, ma il reintegro avverrà con acqua di rete come precisato in relazione tecnica.

Per quanto concerne il codice di smaltimento delle acque di processo sono stati inseriti nel PMC i codici EER 161001* e 161002

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

d. In merito al criterio dettagliato “e”, relativo alla dichiarazione di conformità, si prende atto che il proponente intende eseguire una verifica annuale, a patto che il lotto non superi le 5.000 tonnellate. A tale proposito si ritiene non approvabile la verifica annuale, poiché, in questo caso, il lotto di materiale prodotto potrebbe essere inviato ai destinatari solo dopo il suo campionamento. Di conseguenza sarebbe necessario un anno per la prima classificazione e quindi sarebbe necessario un deposito idoneo a contenere un anno di produzione. Si chiede quindi di indicare la grandezza del lotto in base alla quantità stoccabile. Solo i lotti campionati e certificati potranno lasciare lo stabilimento. Inoltre, considerato che l’attività in oggetto è un Eow caso per caso, si prescrive di:

- a. effettuare una verifica di conformità da mensile a trimestrale, in base alle considerazioni precedenti;
- b. oltre alla verifica prevista dalle norme UNI, si chiede di implementare, almeno con frequenza semestrale, un campionamento ed analisi chimica del materiale prodotto per verificarne la non pericolosità ai sensi del regolamento CLP.

La quantità del lotto di produzione sarà pari ad 1 carico completo di BB (pari a 22 BB), prima di essere consegnato al cliente su tale lotto verranno eseguite le prove descritte nell’appendice A e B alla norma 10667/16. La verifica sul lotto così come definita servirà a validare il processo, pertanto, se tale verifica avrà avuto esito positivo questa verrà ripetuta dopo 3 mesi o in caso di modifiche al processo produttivo.

Inoltre, sui rifiuti in uscita semestralmente verrà fatta una verifica ai sensi del CLP per verificarne la non pericolosità. In particolare, verrà fatta un’analisi chimica finalizzata a verificare eventuali inquinanti presenti:

Acidi, Basi, Oli, Idrocarburi, Metalli pesanti, Perossidi, Fitofarmaci. Le risultanze di tale analisi verranno confrontate con le concentrazioni previste tabelle XIV e XVII del REACH per verificare il possibile utilizzo o l’utilizzo con restrizioni.

12) Tecnologia per il recupero della plastica. Visti i chiarimenti contenuti nella documentazione aggiornata, in particolare sulla tipologia di plastica di recuperare, l’osservazione di cui al parere precedente si ritiene superata. Si evidenzia, che la fase di cernita e quella di verifica di conformità, sono fondamentali per evitare la presenza nel prodotto finale di plastiche leggere non desiderate.

Ok

13) Classificazione della plastica recuperata come EoW. A riscontro della precedente osservazione il proponente ha specificato che la norma di riferimento è la UNI 10667-16 per la produzione del R-POMIX nella forma di macinati o triturati. Pertanto l’osservazione si ritiene superata.

Ok

14) Recupero imballaggi. L’attività è inquadrabile come preparazione per il riutilizzo, ai fini dell’espressione del parere positivo si chiede di adempiere alle seguenti prescrizioni:

- a. La classificazione degli imballaggi pericolosi in ingresso alla sezione di recupero in oggetto deve essere effettuata dai produttori in base alle Linee guida SNPA di cui sulla classificazione dei rifiuti, ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021 e nota del MiTE prot. 0128108 del 17/10/2022. Per questo tipo di rifiuti non si esegue una analisi chimica, ma si deve rispettare la procedura descritta al capitolo 3.5.1 delle suddette LG. Il PMC e l’omologa dei rifiuti in ingresso devono tenere conto di tale indicazione e il diagramma di flusso del suddetto paragrafo delle LG deve essere parte integrante del PMC.

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

Inserito paragrafo nel capitolo "Condizioni generali" del PMC

b. La procedura sopracitata deve essere applicata anche dal gestore dell'impianto per la verifica a campione dei carichi e per il controllo del buon esito delle operazioni di bonifica effettuata sia per gli imballaggi recuperati, sia per quelli da inviare alle operazioni EoW.

Inserito nel PMC che verranno fatte verifiche a campione sugli imballaggi ai sensi dello schema sopra riportato sia per il controllo del buon esito delle operazioni di bonifica effettuata per gli imballaggi recuperati sia per quelli da inviare alle operazioni EoW.

Tali controlli verranno registrati su Estar

c. Le operazioni di pulizia devono essere eseguite nel rispetto dell'ambiente e in area idonea, pavimentata e dotata di sistema di raccolta delle acque dedicato.

Le operazioni di pulizia verranno eseguito nella cabina area Z5 dotata di idonea pavimentazione, di raccolta delle acque dedicato e di aspirazione collegata all'impianto di trattamento emissioni.

d. Nell'elenco dei rifiuti prodotti, manca un codice EER specifico per la produzione delle acque di lavaggio, dato che è stato inserito nel PMC solo un codice EER appartenente al capitolo 19 che si riferisce ai fanghi e non alle acque, che non si ritiene idoneo.

Inserito nel PMC i codici EER delle acque di lavaggio degli imballaggi 161001*, 161002

Si precisa però che preferibilmente le acque di lavaggio degli imballaggi verranno immesse nell'impianto di trattamento chimico fisico, al fine di ottimizzare i consumi di acqua.

e. Ogni carico di acque reflue proveniente dalle operazioni di pulizia, in quanto si ritiene che per la diversità dei trattamenti, dei reagenti, e degli inquinanti, sia un rifiuto non regolarmente prodotto, deve essere campionato e classificato e in seguito inviato a conferimento.

Si precisa che preferibilmente le acque di lavaggio degli imballaggi verranno immesse nell'impianto di trattamento chimico fisico mentre nel caso in cui vengano smaltite si procederà all'esecuzione dell'analisi per la corretta caratterizzazione.

f. Si chiede, in aggiunta alle normali registrazioni previste dalla legge, di implementare un registro giornaliero delle attività in cui siano annotati i quantitativi giornalieri di acqua e reagenti/prodotti chimici utilizzati per il lavaggio, il numero e il tipo di imballaggi trattati, il numero di imballaggi recuperati e certificati, il numero di imballaggi destinati alle sezioni EoW.

Previsto un registro nel PMC per riutilizzo imballaggi:

- a. quantitativi giornalieri di acqua reagenti/prodotti chimici utilizzati,**
- b. numero e tipo di imballaggi trattati**
- c. numero di imballaggi recuperati e certificati**
- d. il numero di imballaggi destinati all'EoW**

15) Procedura Verifica in fase di Accettazione Rifiuti. Nel diagramma di flusso a pag. 56 della relazione tecnica è previsto in caso di non conformità “parziale” un respingimento “parziale” del carico, mentre nel PMC a pag. 6 è indicato il respingimento del carico anche quando solo parte del carico non è compatibile con l’omologa. Si chiede al proponente di chiarire e rendere omogenei i documenti, precisando eventualmente cosa si intenda esattamente per “non conformità parziale” e le modalità operative di gestione eventualmente dettagliando le procedure per ciascuna tipologia merceologica, riproponendo pertanto quanto già indicato al punto 16 del precedente parere prot. 71287 del 18/10/2021 e non ottemperato.

Come indicato nel PMC si ha respingimento totale o parziale del carico quando:

- **parte o l’intero carico non è compatibile con il processo produttivo dichiarato in fase di omologa:**
 - **il rifiuto viene reso al produttore, indipendentemente dagli accordi economici, o destinato ad altro impianto autorizzato.**
 - **La parte non compatibile con il processo produttivo dichiarato in fase di omologa viene reso al produttore o destinato ad altro impianto autorizzato**

La procedura è unica non è distinta per frazione merceologica.

16) Omologa. Le osservazioni del precedente parere non sono state recepite, e pertanto si ripropongono integralmente. La scheda di omologa è stata revisionata solo per la parte dei pittogrammi.

L’omologa serve per caratterizzare il rifiuto in ingresso ed è redatta a cura del produttore che in tal modo fornisce all’impianto gli elementi necessari e sufficienti per una corretta gestione del rifiuto includendo anche il processo produttivo che ha generato il rifiuto e le caratteristiche dello stesso.

Gli elementi di dettaglio delle norme relative vengono valutati dall’impianto da personale adeguatamente formato nella fase successiva alla caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore il quale non ha l’onere e ne le competenze per definire gli elementi di dettaglio richiesti dalle norme tecniche/Regolamenti.

17) Validità delle analisi per il conferimento. In base all’analisi della documentazione permangono le seguenti criticità:

- Nel paragrafo del PMC Tabella 1.1.2- “Analisi rifiuti in ingresso” è necessario precisare che le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita hanno validità massima di un anno e comunque vanno ripetute ogni qual volta varia il processo produttivo che ha generato il rifiuto.

Inserito nel PMC, che le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita hanno validità massima di un anno e comunque vanno ripetute ogni qual volta varia il processo produttivo che ha generato il rifiuto.

- Riguardo le modalità di classificazione rifiuti è necessario far riferimento alle linee guida SNPA ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021 e nota del MiTE prot. 0128108 del 17/10/2022.. Pertanto, deve essere specificato che l’elenco analitico dei parametri da ricercare nei rifiuti ai fini della classificazione, deve essere considerato come uno schema generale, e caso per caso i parametri potranno essere incrementati o diminuiti previa motivazione tecnica nel giudizio di classificazione previsto dalle suddette linee guida. Allo stesso modo nel giudizio di classificazione dovrà essere giustificato l’eventuale ricorso a procedure di classificazione diverse dall’analisi, nei casi previsti.

Inserito nel PMC che l'elenco analitico dei parametri da ricercare nei rifiuti, sopra riportato, ai fini della classificazione, deve essere considerato come uno schema generale, e caso per caso i parametri potranno essere incrementati o diminuiti previa motivazione tecnica nel giudizio di classificazione previsto linee guida SNPA ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021 e nota del MiTE prot. 0128108 del 17/10/2022.

Inoltre, nel giudizio di classificazione dovrà essere giustificato l'eventuale ricorso a procedure di classificazione diverse dall'analisi, nei casi previsti.

E' stata aggiunta nell'omologa la modalità di classificazione.

- Nel PMC è necessario indicare che il campionamento dei rifiuti, sia in ingresso che in uscita, dovrà essere eseguito ai sensi della Norma Uni 10802 ed i verbali di campionamento dovranno essere consegnati e conservati assieme ai rapporti di prova.

Inserito nel PMC che il campionamento dei rifiuti, sia in ingresso che in uscita, verrà eseguito ai sensi della Norma UNI 10802 ed i verbali di campionamento dovranno essere consegnati e conservati assieme ai rapporti di prova.

- A pag. 5 del PMC è prevista la verifica merceologica del rifiuto in ingresso, si chiede di precisare esattamente in cosa consista tale controllo, ossia se è previsto il campionamento del rifiuto e l'applicazione di una delle metodiche previste dal manuale ANPA RTI CTN_RIF 1/2000 ad ogni scarico.

Eliminato dal controllo la verifica merceologica, trattasi di un refuso

- Nel PMC nella Tabella 1.1.3 B in riferimento ai rifiuti prodotti, è necessario precisare come fonte del dato anche il software gestionale ed il sistema di tracciabilità adottato, ai fini del controllo delle attività di miscelazione oltre che il registro C/S normativamente richiesto.

Inserito nella tabella 1.1.3 B del PMC come fonte del dato il software gestionale Estar che garantisce la tracciabilità.

18) Rifiuti prodotti dalle attività di recupero. Si prende atto della suddivisione tra rifiuti prodotti dalle attività di recupero dei rifiuti e rifiuti prodotti dalle attività interne, tuttavia la richiesta era focalizzata a poter distinguere rifiuti aventi lo stesso codice, ma provenienti da sezioni diverse, attraverso una diversa descrizione. Ad esempio gli scarti prodotti dalla linea di recupero ferro, pur avendo lo stesso codice di quelli derivanti dalla linea plastica, sono diversi e devono essere campionati e analizzati separatamente. Di questo deve essere tenuto traccia in tutte le registrazioni amministrative previste. Le richieste precedentemente formulate al punto 19 del parere prot. 71287/2021 risultano solo parzialmente ottemperate e pertanto si ripropongono.

Dal gestionale risulta la tracciabilità delle singole partite di rifiuti prodotti (aventi il medesimo codice EER) dalle lavorazioni sia della linea ferro sia della linea plastica; trattasi di rifiuti aventi medesimo destino collocati nella medesima area ed oggetto di unico campionamento per la caratterizzazione.

Si segnala, inoltre, che:

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

- devono essere individuati nella lista quei rifiuti che non si possono ritenere regolarmente prodotti e pertanto devono essere classificati per singoli lotti, come ad esempio le acque di lavaggio degli imballaggi;

La caratterizzazione per singolo lotto risulta tecnicamente ed economicamente impraticabile; tutti i rifiuti indicati vengono prodotti regolarmente dai processi di lavorazione e comunque vengono caratterizzati prima dell'avvio ad impianti di destino.

- è stato previsto un codice per i fanghi, ma manca un codice per le acque di lavaggio;

Nel PMC nella tabella 1.1.3 B è stato inserito il codice EER 161001*, 161002 per le acque di lavaggio imballaggi

- per la classificazione dei rifiuti prodotti devono essere rispettate le linee guida SNPA, ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021 e nota del MiTE prot. 0128108 del 17/10/2022.

Anche per i rifiuti in uscita vengono rispettate linee guida SNPA, ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021 e nota del MiTE prot. 0128108 del 17/10/2022.

19) Area di stoccaggio MPS. Nel precedente parere era stato richiesto che l'area di stoccaggio del MPS/EoW (indicata come V6, anziché Z6) fosse adeguatamente coperta, ma tale richiesta non è stata recepita e comunque non sono state descritte in maniera adeguata le modalità di stoccaggio dei materiali. La richiesta rileva ai fini della conservazione delle proprietà delle MPS. Inoltre è presente solo una indicazione generale sul totale della superficie e volumetria disponibile, per tutte le MPS. Si chiede quindi di verificare periodicamente la giacenza delle diverse frazioni, e lo stato dei contenitori.

Si fa presente che è stato modificato il lay out del capannone anche a seguito delle semplificazioni che sono state apportate all'impianto.

Nel nuovo lay out gli EoW del processo di trattamento della linea ferro saranno stoccati all'interno del capannone nell'area B1.

Gli EoW della linea plastica saranno invece stoccati nell'area Z2 esterna al capannone in big bags chiusi e opportunamente coperti con cappucci antipioggia. Lo stoccaggio all'esterno delle plastiche poliolefiniche, nelle condizioni descritte non ne pregiudica in alcun modo la qualità. Tra l'altro la permanenza dei prodotti in stoccaggio sarà molto limitata nel tempo.

Nell'area Z1 verranno collocate le cisternette/fusti "bonificati".

La giacenza degli EoW sarà regolarmente tracciata e verrà altresì verificato lo stato dei contenitori/imballaggi.

2. ATTIVITA' DI MISCELAZIONE

E' stata eliminata dalle operazioni richieste

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

Rif: NOTA ARPA PUGLIA PROTOCOLLO 0083683 DEL 12/12/2022

Rif. *Note Provincia di Lecce prot. n. 37374 del 30.09.2022 (prot. ARPA Puglia n. 66401/2022) e n. 44537 del 14/11/2022 (prot. ARPA Puglia n. 77559)*

Con riferimento al procedimento in oggetto identificato, analizzata la documentazione prodotta dal proponente e pubblicata sul Portale di codesta Provincia di Lecce¹, si rappresentano, per quanto di competenza, le valutazioni inerenti gli aspetti AIA (le valutazioni inerenti la compatibilità ambientale della proposta progettuale ai fini VIA sono già state fornite con nota prot. ARPA Puglia n. 73560 del 27.10.2022). Si chiede al Proponente di rispettare nell'eventuale riscontro alla presente valutazione, il medesimo ordine alfa/numerico con cui le richieste sono di seguito formulate, nonché di indicare paragrafo e pag. dell'elaborato di riferimento in cui le rettifiche/integrazioni sono state inserite.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. RIFIUTI

Premessa

Rispetto alla richiesta avanzata nella precedente valutazione tecnica (prot. ARPA n. 71523/2021) dalla scrivente Agenzia in merito alla riduzione del numero di codici EER in ingresso, il Proponente ha presentato un nuovo elenco² con n. 210 codici EER a fronte dei 770 inizialmente proposti. Nonostante tale riduzione appaia numericamente significativa, il numero di codici EER che si intende gestire risulta ancora notevolmente diversificato, aspecifico e afferente a molteplici tipologie di rifiuto la cui gestione simultanea necessita di molteplici strutture e presidi. In aggiunta, tale configurazione non consentirebbe all'impianto in questione di specializzarsi su poche tipologie di rifiuto, condizione questa favorevole a parere della Scrivente, per determinare una gestione ottimale delle operazioni di recupero (produzione di end of waste) e dei flussi collegati.

Sono state eliminate molte tipologie di rifiuti e ci si è concentrati, così come richiesto dal Vs spett.le Ente, solo sulle tipologie che verranno trattate per la produzione di EoW. Si riporta il nuovo elenco di rifiuti, per ogni rifiuto sono anche indicate le tipologie di operazioni richieste: R13, R12, R3, R4 (vd allegato 1 alla Relazione Tecnica).

1.1. DEPOSITI

a) Il Proponente ha indicato l'ubicazione del deposito temporaneo in planimetria (pos. B12) e intende gestire tale deposito con il criterio quantitativo, ovvero al raggiungimento dei 30 mc di rifiuti di cui 10 mc di rifiuti pericolosi e fermo restando il limite temporale annuale. Ha indicato inoltre in planimetria³ l'ubicazione degli stoccaggi con i relativi codici EER.

OK

b) Non sono state invece puntualmente indicate in planimetria le aree per lo stoccaggio dei materiali ottenuti (end of waste), le aree riservate ai rifiuti in uscita da quelle per i rifiuti in ingresso. Si chiede pertanto di integrare la planimetria *Layout impianto con codici EER - Elaborato AIA Tav. 9* indicando in apposita legenda le specifiche di ogni elemento grafico riportato.

Si fa presente che è stato modificato il lay out del capannone anche a seguito delle semplificazioni che sono state apportate all'impianto.

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



Nel nuovo lay out, come rappresentato nella tav. 9 lay out impianto con codici EER, sono stati puntualmente indicati gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, degli EoW e dei rifiuti prodotti, come riportato nella relazione tecnica.

c) Nonostante la specifica richiesta già avanzata nel precedente parere ARPA Puglia prot. n. 71523/2022, il proponente non ha specificato i tempi massimi di permanenza in impianto dei rifiuti da sottoporre alle operazioni R13-R12-R3-R4-D12-D13-D15. Si chiede di riscontrare nel merito.

Si fa presente che sono state eliminate le operazioni D.

Per quanto concerne le operazioni R o stoccaggio di rifiuti non supererà il limite temporale di 1 anno R12, R3, R4 e di 3 anni in R13.

1.2. QUANTITATIVI

Il Proponente riporta al par. 2.5 della Relazione Tecnica (elaborato Ala - All. 1) lo *“stoccaggio istantaneo giornaliero”* di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso (operazioni R13 e D15). Nel merito si chiarisce che lo stoccaggio istantaneo max rappresenta il quantitativo di rifiuti presente in impianto in un dato istante, quantitativo che non coincide con il quantitativo di rifiuti in ingresso giornaliero (quantitativo trattabile). Si rileva inoltre che non sono stati fissati i quantitativi giornalieri e annuali dei singoli codici EER. Nel merito il Proponente afferma che non sono stati definiti detti quantitativi al fine di poter variare gli ingressi in funzione delle richieste di mercato. Nel merito, in considerazione dell'importanza di rispettare i suddetti quantitativi opportunamente definiti, si ribadisce quanto già richiesto: il proponente dovrà fissare univocamente i quantitativi massimi annuali dei rifiuti in ingresso per ogni codice EER, nonché confermare/definire i quantitativi massimi giornalieri/annuali e lo stoccaggio massimo istantaneo.

Il quantitativo di stoccaggio istantaneo di rifiuti (P e NP) e di rifiuti trattabili è stato notevolmente ridotto rispetto alla nostra precedente richiesta (da 1.269 t a 500 t).

Sono state revisionate le tabelle della relazione tecnica togliendo nel limite istantaneo la parola giornaliero.

La richiesta di definire per ogni singolo codice EER un limite massimo di stoccaggio rappresenterebbe di fatto una limitazione all'attività dell'impianto perché porrebbe dei limiti all'interno di un limite fissato con gravi conseguenze dal punto di vista dell'operatività.

Si richiede pertanto di poter operare su tutti i codici EER richiesti senza limiti puntuali ma con l'osservanza dei limiti istantanei e massimi richiesti che sono riportati in relazione tecnica.

Si fa infine presente che dalle valutazioni sulle aree di stoccaggio si avrebbe la possibilità di stoccare istantaneamente un quantitativo maggiore di rifiuti, il quantitativo richiesto è però inferiore a tale valore .

1.3. OPERAZIONI DI GESTIONE

In merito alla richiesta di chiarimenti sulla previsione di smaltimento D15 per i medesimi codici EER

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



destinati simultaneamente alle operazioni R12 ed R13 il Proponente chiarisce di voler adottare tale gestione al fine di “[...] *offrire al produttore dei rifiuti la possibilità di conferire uno stesso rifiuto all’impianto a seconda delle sue esigenze e volontà [...]*”. Nel ribadire che, laddove fattibile è da perseguire il recupero dei rifiuti piuttosto che lo smaltimento, principio sancito dall’art. 179 del D. Lgs 152/2006, si chiede di prevedere solo le operazioni di recupero R13 ed R12 per i codici EER per cui è richiesta anche la gestione in D15 e di limitare notevolmente i quantitativi dei rifiuti in ingresso gestibili in D13-D14-D15 mantenendo solo i codici EER per cui non si ipotizzano le operazioni R13 e R12. In ordine inoltre ai rifiuti gestibili in regime di deposito temporaneo ex art. 183 comma 1 lett.

L’osservazione è superata in quanto sono state eliminate le operazioni D

bb), si rileva che è prevista la produzione di rifiuti i cui codici EER sono altresì ricompresi nell’elenco dei rifiuti in ingresso (operazione R13). Si precisa che solo ed esclusivamente i rifiuti prodotti dall’installazione possono essere gestiti tramite il deposito temporaneo che non dovrà in nessun caso contenere rifiuti in ingresso.

Sono state definite aree distinte per i rifiuti in ingresso ed i rifiuti autoprodotti come già riportato nel punto Depositi 1.1 b).

1.4. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE RIFIUTI

a) In merito alla richiesta di integrazioni circa le procedure di pre-accettazione e accettazioni rifiuti, il Proponente ha integrato i parametri da analizzare e confermato che sia la scheda di caratterizzazione che l’analisi chimica di ogni rifiuto saranno aggiornate con cadenza annuale o ogni qual volta cambi il processo produttivo che origina il rifiuto. All’uopo si chiede al Proponente di redigere un registro in cui vengono annotate le suddette informazioni (produttore, codice EER, numero di omologa, numero scheda di caratterizzazione e analisi chimica, scadenza).

Si precisa che tutta la documentazione relativa ai rifiuti in ingresso viene archiviata su file e conservata per singolo produttore e resa disponibile agli organi di controllo.

L’efficacia risulta pari alla tenuta di un registro che comporterebbe un dispendio di tempo senza creare un valore aggiunto.

Nello specifico le analisi ove presenti sono direttamente archiviate nel gestionale che provvede a verificarne la validità attraverso un sistema di alert. Analogamente per la validità delle schede di omologa.

b) Non risulta chiaro per quali codici EER sarà necessario richiedere al Produttore la scheda di caratterizzazione e/o certificato analitico. Si chiede pertanto al Proponente di inserire, nell’*Allegato 1: Elenco Codici CER*, l’informazione relativa alla scheda di caratterizzazione e/o il certificato analitico prevista in fase di accettazione, per ogni codice EER.

La scheda di caratterizzazione/omologa viene richiesta al produttore in accompagnatoria per ogni codice EER ed ha validità annuale previa variazione del ciclo produttivo; l’analisi viene richiesta per i rifiuti aventi codice a specchio e ove il produttore non sia stato in grado di definire le caratteristiche di pericolo HP dei rifiuti conferiti (es per mancanza della scheda di sicurezza, o per accorpamento di più rifiuti nel caso trattasi di nuovo produttore (impianto di trattamento rifiuti))

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

c) In ordine alle procedure da implementare nel PMC il Proponente intende effettuare la verifica analitica dei rifiuti in ingresso solo nel “ [...] caso in cui, a giudizio del Responsabile di Impianto, siano necessari ulteriori accertamenti si effettuerà il campionamento allo scarico e posizionerà la partita nelle aree dedicate (aree emergenza E) identificando la con apposita dicitura “rifiuto sottoposto a verifica ulteriore”. La scrivente Agenzia non concorda con quanto proposto; si richiede invece di effettuare una verifica analitica dei rifiuti in ingresso a campione per confermare gli esiti delle analisi dei produttori e le informazioni nella scheda di omologa; dovrà essere individuato il numero dei controlli annuali previsti a campione.

Verranno eseguiti dei campionamenti semestrali (max due/tre) su produttori non abituali come riportato nel PMC.

d) Per quanto concerne la *Procedura di verifica in fase di accettazione rifiuti*, si rimanda al p.to 15 del contributo specialistico dell’UOS S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia che si allega alla presente (prot. ARPA n. 73304 del 26.10.2022).

Come indicato nel PMC, si ha respingimento totale o parziale del carico quando:

- **parte o l'intero carico non è compatibile con il processo produttivo dichiarato in fase di omologa:**
 - **il rifiuto viene reso al produttore, indipendentemente dagli accordi economici, o destinato ad altro impianto autorizzato.**
 - **La parte non compatibile con il processo produttivo dichiarato in fase di omologa viene reso al produttore o destinato ad altro impianto autorizzato**

e) si ribadisce la necessità di adottare una procedura tale da escludere la presenza dei POP nei rifiuti in ingresso, ai sensi del Regolamento 2019/1021/UE (analisi chimiche o schede tecniche, eventualmente integrando la “scheda di omologa”) e alla verifica degli IPA in tutti i rifiuti che presentano idrocarburi di origine “non nota” ai fini della verifica della caratteristica di pericolo HP7.

Inseriti nella scheda di omologa i riferimenti relativi alla presenza dei POP e degli IPA.

1.5. Operazioni di recupero e smaltimento rifiuti

In merito alle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti, il Proponente riporta, nella Relazione Tecnica revisionata e relativo Allegato 1, le operazioni di trattamento che saranno effettuate sui rifiuti in ingresso. Tale trattazione appare ancora approssimativa e incompleta come nel seguito si rappresenta:

a) Operazione R13 (cfr. Diagramma di flusso pag. 58 - All.1 AIA): il Proponente ha fornito l’elenco dettagliato di tutti i codici EER e quali saranno le operazioni alle quali potranno essere soggetti; inoltre ha chiarito che i rifiuti usciranno dall’impianto con lo stesso codice EER di ingresso, mentre l’eventuale rifiuto prodotto dalle lavorazioni sarà gestito e smaltito con i codici EER 19.XX.XX.

OK

a) Operazione R12 (cfr. Diagrammi di flusso pagg. 58, 65-68 - All.1 AIA): il Proponente ha fornito l’elenco dettagliato di tutti i codici CER e quali saranno le operazioni alle quali potranno essere soggetti; restano da chiarire i seguenti aspetti:



selezione e cernita: il proponente dichiara che i rifiuti *“a seconda delle operazioni manterranno lo stesso codice EER o codice EER appartenente al gruppo 1912XX [...]”*; si chiede di chiarire in quali casi il codice EER resta invariato e i casi in cui sarà utilizzato il codice EER appartenente al gruppo 1912XX.

Inoltre, nel diagramma di flusso a pag. 58, a valle del trattamento di selezione e cernita è previsto, oltre al conferimento ad impianto esterno autorizzato, un recupero interno R3/R4 per il rifiuto misto da selezione (1912XX); si chiede al proponente di indicare quali codici EER siano destinati al recupero interno e di dettagliare le modalità con cui verrà effettuato.

Per quanto concerne rifiuti particolari (ad es. RAEE, estintori, ecc) si rimanda alle valutazioni di cui sotto (paragrafo 1.6 Criticità).

Si precisa che per i rifiuti costituiti da frazioni merceologiche miste dall'operazione R12 si otterranno frazioni merceologiche omogenee che verranno codificate con codici EER 19XXXX.

Ad esempio: EER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 dall'operazione R12 si potrebbero ottenere i seguenti codici:

EER 191202 metalli ferrosi

EER 191203 metalli non ferrosi

EER 191204 plastica e gomma

EER 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206

EER 191212 altri rifiuti

Mentre per i rifiuti costituiti prevalentemente da una frazione omogenea ma che presentano delle impurezze dall'operazione R12 si otterranno il medesimo codice EER e le impurezze verranno codificate con il codice EER 19XXXX.

Ad esempio: EER 150102 imballaggi in plastica che presentano delle impurezze di carta, dall'operazione R12 si otterranno i codici:

EER 150102 imballaggi in plastica

EER 191201 carta e cartone

- riduzione volumetrica sui rifiuti: il proponente dichiara che i rifiuti *“a seconda delle operazioni manterranno lo stesso codice EER o codice EER appartenente al gruppo 1912XX [...]”*; si chiede di chiarire meglio i casi in cui il codice EER resta invariato e i casi in cui sarà utilizzato il codice EER appartenente al gruppo 1912XX.

Inoltre nel diagramma di flusso a pag. 58, a differenza di quanto dichiarato, a valle del trattamento di riduzione volumetrica è prevista solo la produzione di rifiuto EER 191211*. Si chiede al proponente di indicare quali codici EER potrebbero essere prodotti e quali siano destinati al trattamento R4 e di dettagliare le modalità con cui verrà effettuato.

Solitamente gli Enti di controllo richiedono che il medesimo codice EER venga mantenuto qualora il rifiuto ridotto volumetricamente mantenga le caratteristiche strutturali del rifiuto di partenza, ad esempio il film in polietilene EER 150102; mentre nel caso in cui subisca variazioni strutturali (fusti pressati/triturati) EER 150110* che venga attribuito il codice EER appartenente alla famiglia 1912XX, in particolare nel caso in questione il codice EER 191211*.

Si fa presente che proprio al fine di poter recuperare anche gli imballaggi rigidi (fusti, taniche, secchi, ecc.) provenienti da altri impianti di trattamento rifiuti che abbiano subito una variazione strutturale a seguito di riduzione volumetrica (triturazione/pressatura) sono stati richiesti a recupero i codici EER della famiglia 1912XX. I codici EER che saranno destinati al trattamento R3 saranno 191204, 191212, 191211*, i codici che saranno destinati al trattamento R4 saranno: 191201, 191202, 191203, 191212, 191211*.

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



Il recupero di materia avverrà nelle linee di lavorazione dell'impianto con le modalità già descritte.

Si precisa che nel diagramma di flusso a pagina 58 la presenza del solo codice EER 191211* rappresenta un errore in quanto da suddetta operazione R12 si potrà ottenere il medesimo codice EER o codice EER appartenente al gruppo 1912XX.

- accorpamento: nella relazione tecnica il Proponente dichiara che *"i rifiuti in uscita verranno codificati con lo stesso codice EER dei rifiuti in ingresso"* e non prevede produzione di scarto di lavorazione (EER 1912XX); nel diagramma di flusso a pag. 67, invece è previsto il medesimo scarto. Si chiede di chiarire nel merito.

Inoltre si chiede di prevedere e specificare delle misure di sicurezza da adottare nella fase di accorpamento dei vari rifiuti in occasione di possibili sversamenti, rotture, incidenti, ecc..

E' stata eliminata l'operazione di accorpamento.

b) Attività di MISCELAZIONE (R12 e D13): tale attività presenta numerose criticità sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista della tutela ambientale. Nel merito si rimanda al parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia che si allega al presente.

attività di miscelazione (R12 e D13) si rimanda a quanto già espresso al punto 2. Attività di miscelazione di cui alla nota Arpa Puglia protocollo 73304 del 26/10/2022.

E' stata eliminata l'operazione di miscelazione.

c) Operazioni R3-R4: (cfr. Diagramma di flusso pagg. 59-61 - All.1 AIA): il Proponente ha fornito l'elenco dettagliato di tutti i codici EER, quali saranno le operazioni alle quali potranno essere soggetti e ha prodotto dei diagrammi di flusso più dettagliati; restano da chiarire i seguenti aspetti:

- R3 carta: il Proponente dichiara che *"una volta che il materiale è stato "lavorato" verrà stoccato nell'apposita area Z6"*. Fermo restando quanto indicato al p.to 10 del parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, si rileva che sono assenti informazioni di dettaglio sulla conformazione di tale area e sulle modalità di stoccaggio. Inoltre nel diagramma di flusso, così come in relazione tecnica, non sono indicati i codici EER degli eventuali rifiuti prodotti dal processo di recupero di carta e cartone. Si chiede di integrare nel merito.

E' stata eliminata l'operazione di recupero R3 della carta e cartone.

- R3 Plastica: fermo restando quanto indicato ai p.ti 11-12-13 del parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, si segnala la mancata indicazione del destino finale dello scarto di lavorazione EER 1912XX. Si chiede di integrare nel merito. Si chiede inoltre di inserire il titolo "PLASTICA" nel diagramma di flusso a pag. 59.

Si precisa che lo scarto di lavorazione EER 1912XX verrà destinato ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento dello stesso privilegiando il recupero.

Nel diagramma della RT è stata inserito il termine PLASTICA.

- R4 metalli ferrosi e non ferrosi: il Proponente dichiara che a valle dei trattamenti che subiranno i materiali ferrosi e non ferrosi, l'EoW prodotto sarà stoccato nell'area Z6. Fermo restando quanto indicato ai p.ti 4-5-

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



6 del parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, analogamente al recupero R3 della plastica, si richiedono informazioni di dettaglio sull'area Z6, sulle modalità di stoccaggio nonché sul destino finale dello scarto di lavorazione codice EER 1912XX.

Si rammenta come l'area Z6 (destinata allo stoccaggio di EoW simultaneo di carta, plastica e metalli ferrosi e non ferrosi), dovrà essere dimensionata e progettata in modo tale da poter contenere tutti i lotti dell'EoW prodotti che non potranno essere depositati in altre aree non previste.

Dovranno essere inoltre ben distinti i lotti già campionati e classificati (pronti quindi all'invio ai destinatari), da quelli non ancora classificati e/o in produzione.

Come già precedentemente espresso in riferimento alla nota protocollo 73304 del 26/10/2022 che le aree di stoccaggio degli EoW prodotti sono ben distinte e riportate nella relazione tecnica e nella relativa tavola di lay out.

L'EoW della carta, come detto, è stato eliminato.

Lo scarto di lavorazione EER 1912XX verrà destinato ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento dello stesso privilegiando il recupero.

Il lotto lavorato (EoW) e in attesa di essere conferito ai destinatari verrà mantenuto separato dal lotto in lavorazione nell'area adiacente.

La verifica sul lotto lavorato viene effettuata in conformità al regolamento 333 che include la verifica sulla qualità dei rottami, il controllo radiometrico e dichiarazione di conformità.

d) R3/R4 preparazione per il riutilizzo di rifiuti da imballaggio: il Proponente dichiara che *"Nel caso di rifiuti pericolosi, per gli imballaggi prodotti dall'operazione D14, si provvederà ad attribuire il codice EER 150110* con le medesime caratteristiche di pericolosità HP del rifiuto originario."*4 Nel PMC (pagg. 56-59) invece sono descritte le modalità di *bonifica degli imballaggi in ferro pericolosi da avviare a recupero di materia*. Si rileva pertanto un'incoerenza nelle due modalità di gestione indicate: da una parte è previsto lo smaltimento degli imballaggi contenenti sostanze pericolose, dall'altra è prevista la bonifica e, nel caso, il riutilizzo degli stessi imballaggi. Fermo restando quanto indicato al p.to 14 del parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, si chiede al Proponente di chiarire nel merito e di dettagliare le attività di lavaggio e bonifica degli imballaggi (sistemi di lavaggio, materiali da utilizzarsi per la bonifica, gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di lavaggio ecc.).

E' stata eliminata l'operazione D14

e) Attività di recupero END OF WASTE: La trattazione di tali attività nella documentazione tecnica presentata evidenzia ancora carenze e criticità. Nel merito si rimanda al parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia che si allega al presente.

Si conferma quanto soprariportato relativamente alla nota protocollo Arpa 73304 del 26/10/2022.

f) Operazioni D13-D14-D15: per le operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) non è specificato se il rifiuto in uscita conserverà il medesimo codice EER di ingresso o meno. Si chiede di chiarire nel merito.

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

Sono state eliminate le operazioni D15, D14 e D13

1.6. Si riportano di seguito alcune CRITICITÀ connesse alla gestione di particolari tipologie di rifiuti previste dal proponente.

a) Il Proponente ha suddiviso i RAEE da trattare nei n. 5 raggruppamenti previsti dal D.lgs n. 49 del 14 marzo 2014 e s.m.i.: R1 – Apparecchiature refrigeranti, R2 – Grandi bianchi, R3 – TV e monitor, R4 – PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro, R5 – Sorgenti luminose. Precisa inoltre che “[...] *che su tali rifiuti non viene eseguita la messa in sicurezza ossia la manipolazione delle componenti pericolose; l’attività che verrà svolta consisterà esclusivamente nella separazione (R12) da un RAEE della parte costituita da materiale plastico e/o materiale ferroso dalla componente pericolosa che manterrà intatte le sue caratteristiche strutturali (es: plafoniera al neon: separazione della parte plastica e/o ferrosa mantenendo intatta la componente neon); alla componente pericolosa verrà attribuito il codice EER specifico.*” Allo stato attuale l’impianto non risulta conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 49/2014, in quanto, non essendo prevista la messa in sicurezza dei RAEE, non verranno effettuate tutte quelle operazioni necessarie a *rendere l’apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive* (quali lo smontaggio di parti delle apparecchiature stesse). A titolo esemplificativo la messa in sicurezza deve comprendere la rimozione di tutti i fluidi e delle sostanze, preparati e i componenti quali condensatori, pile, tubi catodici, CFC, HCFC, HFC, HC, ecc.. Non sussistono pertanto le condizioni minime per poter gestire i RAEE e poter effettuare le operazioni richieste. Fermo restando quanto detto in premessa sulla preferenzialità di impianti specializzati alla gestione di poche tipologie di rifiuti, qualora si intenda accettare in ingresso i RAEE, le uniche operazioni eventualmente possibili sono la cernita e l’accorpamento. In tale caso è necessaria l’iscrizione preventiva al registro del Centro di Coordinamento RAEE della Società proponente.

Sono stati stralciati i codici RAEE in ingresso

b) In ordine alla gestione degli **ESTINTORI** (codici EER 160504* e 160505), il Proponente dichiara di poter ricevere solo gli estintori a polvere, i quali saranno svuotati al fine di recuperare la componente ferrosa. Non è indicato il deposito dell’eventuale polvere prelevata; non si comprende inoltre la scelta del codice EER 160304 (Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303); a parere della Scrivente invece appare idoneo il codice EER 160509 (Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci da 160506, 160507 e 160508). Si chiede di chiarire nel merito, predisponendo, inoltre, un’apposita procedura atta a verificare la classificazione degli estintori in ingresso (con relativa scheda tecnica) e a evitare ogni miscelazione di polveri differenti, sia per pericolosità che per caratteristiche fisico-chimiche. Le polveri derivanti, quale rifiuto prodotto dall’impianto, dovranno essere classificate e caratterizzate con frequenza annuale. Per tale attività sarà necessario riferirsi alle Linee guida SNPA 105/2021 di cui alla classificazione dei rifiuti, ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09-08-2021.

Sono stati stralciati i codici degli estintori in ingresso

c) In ordine alla gestione dei rifiuti costituiti da TUBI OLEODINAMICI, il Proponente dichiara che *“la lavorazione viene eseguita mediante taglierina/troncatrice posta nella cabina di trattamento area B10. I raccordi in materiale ferroso dei tubi verranno inviate alla linea di trattamento ferro (codice*

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

EER 191211) per essere lavorate per recupero di materia, mentre il tubo verrà tagliato con pezzatura di 1 m circa e verrà quindi stoccato nell'area A8 da dove verrà smaltito come rifiuto pericoloso EER 191211**.*

In accordo con quanto riportato al p.to 4 del parere specialistico prot. n. 73304 del 26.10.2022 dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, non si concorda con l'invio del suddetto rifiuto prodotto alla linea di recupero ferro, in quanto manca una trattazione specifica che metta in relazione gli inquinanti presenti nel rifiuto e l'adeguatezza del trattamento effettuato.

Sono stati stralciati i codici relativi

d) Per quanto riguarda la gestione di PILE E ACCUMULATORI, (codici EER 160601*, 160602*, 160603*, 160604, 160605, 200133*, 200134), non sono stati forniti nel dettaglio i chiarimenti richiesti nel precedente parere in merito alle effettive operazioni da svolgere. Il Proponente ha previsto l'attività di miscelazione per i codici EER 160601*, 160602*, 160603* e 200133*; non si comprende come si possa effettuare la miscelazione in deroga di tali rifiuti atteso che per tale tipologia si possono eseguire esclusivamente operazioni quali la cernita e l'accorpamento (così come correttamente indicato dal proponente per il codici EER 160604, 160605 e 200134). Si chiede pertanto di chiarire e rettificare.

Sono stati stralciati i codici relativi

e) Per quanto riguarda la gestione dei RIFIUTI CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI, HCFC, HFC (codice EER 140601*) non sono stati forniti nel dettaglio i chiarimenti richiesti nel precedente parere ARPA in merito alle modalità di stoccaggio e alla conformità dell'impianto proposto all'Allegato 1 del DM 20.09.2002. Si chiede pertanto di riscontrare. Per quanto concerne la miscelazione si rimanda a quanto indicato nel contributo specialistico dell'UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo della Direzione Scientifica di ARPA) allegato (prot. 73304 del 26.10.2022) al presente.

Sono stati stralciati i codici relativi

f) Per quanto riguarda la gestione dei RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (RCA) E LA LANA DI ROCCIA il Proponente dichiara che essi *"verranno stoccati nella cabina (Z4), posta all'esterno del capannone"*. Si chiede al Proponente di specificare i dettagli progettuali della cabina atteso che è necessario evitare ogni possibile dispersione di fibre (dovuta per es. ad un danneggiamento accidentale dell'imballaggio). Si chiede inoltre di prevedere e dettagliare la procedura di emergenza da attuare nel caso di danneggiamento accidentale e di redigere un'adeguata procedura di accettazione per i rifiuti contenenti amianto atta a valutare che il produttore abbia gestito il rifiuto secondo la normativa vigente in tema di RCA (ad es. corretto incapsulamento, trasmissione del Piano di Lavoro, utilizzo degli idonei imballaggi, ecc). I RCA dovranno essere stoccati separatamente per tipologia e per codice EER differente. Tali rifiuti in ingresso dovranno essere muniti di apposita etichettatura avente determinate misure e caratteristiche previste dal DPR 215 del 24/05/1988. Dovranno inoltre essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Fino alla presa in carico della ditta autorizzata al trasporto, l'area Z4 contenente i RCA dovrà essere inaccessibile al pubblico, recintata e controllata. I rifiuti contenenti fibre vetrose, codice EER 170603*, dovranno essere stoccati separatamente da quelli contenenti amianto e dovranno essere imballati tramite big bags omologati (verifica da effettuare in fase di accettazione) fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

Sono stati stralciati i codici relativi

g) In ordine alla gestione degli OLI ESAURITI E COMBUSTIBILI LIQUIDI il Proponente prevede “[...] nell’area B11 in 2 serbatoi fissi in acciaio (uno per gli oli e l’altro per le emulsioni oleose), posti fuori terra su apposito basamento realizzato in c.s. ed equipaggiati [...]” rimandando per i dettagli a quanto previsto dalla normativa di settore ovvero dal DM 16 maggio 1996, n. 392, All. C (*Caratteristiche dei depositi per stoccaggio*). Ciò tuttavia non è data evidenza delle opere impiantistiche da prevedere in ottemperanza a quanto dettato dal DM 16 maggio 1996, n. 392, All. C (*Caratteristiche dei depositi per stoccaggio*) con particolare riferimento alla rete fognante oleosa e ai pozzetti collegati, alle caratteristiche generali dei depositi (cordoli e muretti perimetrali dell’area interessata dalla movimentazione e stoccaggio, ecc.) e alla planimetria dei depositi e stoccaggi che dovrà riportare evidenza degli apprestamenti impiantistici necessari. Ciò considerato, non sussistono ancora le condizioni minime per poter gestire gli oli usati e poter effettuare le operazioni richieste.

In merito, inoltre, alla miscelazione di oli usati si rimanda al parere specialistico dell’UOC S.A.S. (Servizio Acqua e Suolo) della Direzione Scientifica di ARPA allegato (prot. 73304 del 26.10.2022) alla presente.

Sono stati stralciati i codici relativi

h) In merito alle ACQUE DI PROCESSO, da utilizzare nelle attività di recupero dei rifiuti plastici e metallici, nel precedente parere ARPA prot. n. 71523 del 18.10.2021 sono stati chiesti chiarimenti in merito alla frequenza di smaltimento prevista per il rifiuto liquido generato. Allo stato tali informazioni non sono state fornite e si richiede riscontro in merito.

E’ stata aggiornata la parte relativa acque di processo della relazione tecnica

Si chiede, inoltre, al Gestore, di proporre nel PMC un adeguato monitoraggio delle acque di processo (indicare parametri oggetto di controllo e relativa frequenza), al fine di procedere con la sostituzione e smaltimento del rifiuto liquido prodotto, nel momento in cui le acque non sono più idonee a garantire un lavaggio ottimale.

E’ stata aggiornata la parte relativa acque di processo della relazione tecnica

2. SCARICHI IDRICI

Nonostante quanto già richiesto nel precedente parere ARPA prot. n. 71523 del 18.10.2021 il proponente intende monitorare solo le acque di prima pioggia post trattamento con una frequenza annuale.

Le stesse acque, diversamente da quanto proposto (trattamento entro 48-72 ore), devono essere sottoposte al trattamento depurativo appropriato entro e non oltre le 48 ore dal termine dell’evento piovoso (Art. 10 comma 1 del R.R. 26/2013 e s.m.i.). Si ritiene necessario altresì il monitoraggio delle acque di dilavamento successive e dei reflui civili in aggiunta a quelle di prima pioggia. In luogo della frequenza di monitoraggio annuale si ritiene idonea una frequenza semestrale sia per le acque di prima pioggia, che per le acque di dilavamento successive e per le acque civili trattate derivanti dai servizi igienici.

Le acque di seconda pioggia, diversamente da quanto proposto, devono anch’esse subire un trattamento di depurazione così come previsto dagli art. 9 c. 3 e art. 10 comma 4 del R.R. 26/2013 e s.m.i.. Dovranno essere previsti dei pozzetti fiscali di prelievo per la verifica del rispetto dei valori limite per le acque di prima

pioggia, per quelle di dilavamento successive e per le acque reflue trattate derivanti dai servizi igienici. I valori limite da rispettare sono quelli previsti dalla Tabella 4 alla Parte III, Allegato 5 del D. Lgs 152/2006. Si rileva che nella tabella del PMC di pag. 44/110 non sono riportati né i valori limite della Tab. 4, All. 5 alla Parte Terza, né i parametri per cui sussiste il divieto di scarico di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006. Si chiede di rettificare.

Inoltre, non si condivide lo scarico delle acque meteoriche trattate in vasca assorbente e in pozzetti anidri atteso che, a parere della Scrivente, i pozzi anidri possano costituire vie preferenziali di infiltrazione nel corpo idrico sotterraneo e quindi esporre la falda idrica ad una potenziale contaminazione. Si chiede di individuare una modalità alternativa di scarico (trincea disperdente, allaccio all'eventuale rete fognante, ecc.).

Infine si ribadisce la necessità di contabilizzare la portata degli scarichi idrici attraverso l'installazione di idonei misuratori volumetrici e successiva registrazione almeno mensile.

Aggiornata relazione tecnica impianto smaltimento acque meteoriche e di dilavamento; previsto trattamento in continuo delle acque.

3. SUOLO

Il Proponente ha individuato n. 1 punto esterno all'impianto da monitorare ubicato nel terreno a Sud in prossimità della recinzione del sito su cui eseguire un monitoraggio per il primo anno di attività e valutare di "stralciare" tale controllo in presenza di un'incidenza trascurabile di inquinanti. Il set analitico proposto richiama i valori limite individuati dal D. Lgs. 152/06 Parte IV, Allegato 5 Tab. 1 Colonna B "Siti ad uso Commerciale e Industriale".

Non si condivide quanto proposto in quanto: il monitoraggio dovrà essere effettuato oltreché nel punto esterno individuato come punto di massima ricaduta delle polveri, anche in n. 2 punti all'interno dello stabilimento, in prossimità dello scarico in trincea disperdente. La frequenza da adottare sarà annuale per i primi 3 anni di esercizio per poi valutare in base agli esiti analitici una frequenza minore. I valori limite proposti di cui alla Tab. 1, All. 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 possono essere applicati unicamente all'interno dello stabilimento. Per il monitoraggio del terreno nel punto esterno, insistente su terreno agricolo i valori limite da rispettare dovranno essere quelli di cui al D. Lgs. 152/06 Parte IV, Allegato 5 Tab. 1 Colonna A.

Riportato nel PMC che il monitoraggio dovrà essere effettuato oltreché nel punto esterno individuato come punto di massima ricaduta delle polveri, anche in n. 2 punti all'interno dello stabilimento, in prossimità dello scarico in trincea disperdente. La frequenza da adottare sarà annuale per i primi 3 anni di esercizio per poi valutare in base agli esiti analitici una frequenza minore. I valori limite proposti di cui alla Tab. 1, All. 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 possono essere applicati unicamente all'interno dello stabilimento. Per il monitoraggio del terreno nel punto esterno, insistente su terreno agricolo i valori limite da rispettare dovranno essere quelli di cui al D. Lgs. 152/06 Parte IV, Allegato 5 Tab. 1 Colonna A.

4. SOTTOSUOLO E ACQUE DI FALDA

Il Proponente ha dichiarato nel PMC che *"si prevede l'installazione di numero 2 piezometri, uno a monte idrogeologico e uno a valle idrogeologico, spinti in profondità fino ad intercettare la prima falda. Per la realizzazione degli stessi, in fase esecutiva, sarà dato incarico specifico a tecnico abilitato ed inviata richiesta di autorizzazione alla perforazione alla Provincia di Lecce [...]"*.

I n. 2 piezometri a monte e a valle idrogeologico rispetto all'impianto dovranno essere approvati e concordati da ARPA preliminarmente all'acquisizione del titolo autorizzativo e sulla base dell'effettivo



deflusso della falda idrica. A tal fine si richiede la predisposizione di un modello idrogeologico sito- specifico supportato da rilievi in campo (sondaggi geognostici) atto a individuare il corpo idrico più superficiale, la soggiacenza e la direzione del deflusso sotterraneo.

E' stato già predisposto incarico al Dott. Geol. Elios Maria Sanapo la predisposizione di un modello idrogeologico sito- specifico supportato da rilievi in campo, 4 sondaggi geognostici e indagini geofisiche (indagine geoelettrica) atto a individuare il corpo idrico più superficiale, la soggiacenza e la direzione del deflusso sotterraneo.

5. ARIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

In merito alla matrice ARIA ed Emissioni in Atmosfera si rimanda al parere del C.R.A. (Centro Regionale Aria - Direzione Scientifica ARPA Puglia) allegato alla presente (prot. n. 73348 del 09.09.2022).

Si rimanda allo Studio modellistico della dispersione degli inquinanti rev 01 del 09/12/2022 eseguito dalla Società di consulenza incaricata (documento allegato alla presente).

6. EMISSIONI IONIZZANTI

In merito alla matrice RADIAZIONI IONIZZANTI, nel rimandare nel merito e nei dettagli al parere della competente U.O. Agenti Fisici del DAP di Lecce allegato alla presente (prot. n. 61296 del 09.09.2022), si chiede di definire la procedura di sorveglianza radiometrica, nel presente procedimento di autorizzazione e preliminarmente all'acquisizione del titolo autorizzativo.

Si riporta di seguito la procedura per la sorveglianza radiometrica.

PROCEDURA DI SORVEGLIANZA RADIOMETRICA

Personale interessato

- Il Responsabile Tecnico dell'impianto o suo preposto.
- Operatori formati al controllo radiometrico da Esperto in Radioprotezione
- Gli operai addetti allo scarico.
- Il personale dell'ufficio.

Scopo e campo di applicazione

La presente Istruzione Operativa ha lo scopo di fornire le linee guida per garantire la sorveglianza radiometrica su materiali metallici e altri materiali metallici di risulta destinati alla raccolta, deposito e trattamento secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 101/2020
- Norma UNI 10897:2016

1. MATERIALI/APPARECCHIATURE

- misuratore portatile di radioattività

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

2. NORME DI SICUREZZA

La dotazione di DPI necessaria ad espletare in sicurezza le operazioni per la verifica dei rifiuti in ingresso derivanti da processi metallurgici sono:

- tuta integrale in TYVEK® o materiale equivalente;
- mascherina facciale di classe III;
- occhiali protettivi;
- guanti da lavoro;

Tale dotazione deve riguardare tutte le persone coinvolte nelle operazioni di verifica e controllo

3. FASI DI VERIFICA

ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA

Nello stabilimento entrano carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta che possono essere contaminati con materie radioattive e/o contenenti sorgenti radioattive e pertanto la società Entosal srl ha predisposto la presente procedura per ridurre il rischio di irradiazione esterna, di contaminazione dei lavoratori e per assicurare la protezione dell'ambiente e della popolazione.

Le fasi di sorveglianza radiometrica sono di seguito elencate:

- Misure radiometriche sull'autocarro tramite monitor portatile.
- Verifiche e misure radiometriche al momento dello scarico del materiale e/o prima del suo prelievo presso i clienti.
 - a. Misure sull'autocarro tramite monitor portatile

Gli operatori addetti al controllo degli autocarri all'ingresso e all'uscita dello stabilimento sono formati ed addestrati per eseguire i controlli radiometrici con monitor portatile.

Il personale formato ed addestrato all'uso del monitor portatile esegue controlli radiometrici con lo strumento portatile secondo le modalità di seguito descritte:

- Avvicinarsi all'autocarro carico (tenere lo strumento in avanti fra il corpo e il carico da controllare) e non oltrepassare la distanza che determina un livello di dose superiore a 2 $\mu\text{Sv/h}$;
- Il personale addetto al controllo dopo aver eseguito le apposite misure, compila sul sistema informatico Estarweb il MOD.xx di resoconto di prova radiometrica che viene salvato nel sistema informatico ed archiviato in apposito registro cartaceo.
- Se l'esito è negativo procedere alla accettazione/uscita del carico; se l'esito è positivo operare secondo le istruzioni operative sotto riportate.

Istruzioni operative

Il personale designato e formato guida l'autista dell'autocarro nell'area destinata al temporaneo isolamento del mezzo contenente il carico contaminato (vedi allegato 1) e avverte immediatamente la direzione aziendale. La stessa comunicherà l'evento all'Esperto in Radioprotezione che interverrà, personalmente o tramite un suo collaboratore, il più presto possibile.

Il personale designato delimita comunque l'accesso al carico pericoloso installando barriere fisiche (strisce colorate bianco/rosso) ad una distanza tale da scongiurare un rateo di dose superiore al 100% del fondo naturale. L'Esperto in Radioprotezione controllerà quindi la corretta delimitazione sopradescritta. Nel caso lo spazio non consenta di limitare il rateo di dose ai livelli sopra indicati, il Datore di Lavoro della

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



Entosal

ditta provvederà a posizionare materiale metallico attorno al carico pericoloso allo scopo di schermare parzialmente lo stesso secondo le indicazioni dell'Esperto in Radioprotezione e/o dei funzionari ARPAV eventualmente intervenuti.

Il personale incaricato compila il Mod. xxx (scheda provenienza materiale radioattivo).

La direzione aziendale effettua la comunicazione agli organi competenti (Prefetto, ARPAV, Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S., Vigili del fuoco, Regione/Provincia Autonoma) e all'autorità di pubblica sicurezza (Questura e Sindaco) secondo quanto previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 101/2020 utilizzando il Mod. xx di resoconto di prova radiometrica.

L'Esperto in Radioprotezione calcola la dose cui sono stati eventualmente esposti lavoratori dell'azienda. Nel caso vi sia un eventuale intervento da parte dell'Agenzia Regionale Per l'Ambiente, potranno essere utilizzati anche i risultati di eventuali misurazioni/controlli eseguiti dalla medesima Agenzia.

Il Prefetto adotterà i provvedimenti opportuni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.

L'allontanamento definitivo del materiale radioattivo contaminato avverrà nel rispetto della legislazione vigente.

- b. Verifiche ed eventuali misure al momento dello scarico del materiale e/o prima del prelievo del materiale presso il cliente

L'operatore incaricato di gestire lo scarico del materiale destinato al deposito/lavorazione effettua, durante la fase di scarico, un'ispezione visiva per individuare eventuali sorgenti schermate o contenitori delle medesime, riconoscendo eventuali etichette scritte, simboli e forme di possibili contenitori con sorgenti radioattive. L'operatore effettua eventuali verifiche strumentali, tramite monitor portatile, sul materiale scaricato (avvicinarsi gradualmente al materiale da testare e non oltrepassare la distanza che determina un livello di dose superiore a 2 $\mu\text{Sv/h}$ tenendo lo strumento in avanti fra il corpo e il materiale da controllare);

Il personale addetto al controllo, dopo aver eseguito le apposite misure, compila sul sistema informatico Estarweb il MOD.xx di resoconto di prova radiometrica che viene salvato nel sistema informatico ed archiviato in apposito registro cartaceo.

- 1 se l'esito è negativo: procedere alla accettazione/uscita del materiale;
- 2 se l'esito è positivo: operare secondo le istruzioni operative sotto riportate.

Istruzioni operative

Il personale designato avverte immediatamente la direzione aziendale. La stessa comunicherà l'evento all'Esperto in Radioprotezione che interverrà, personalmente o tramite un suo collaboratore, il più presto possibile.

Il personale incaricato compila il Mod. xx (scheda provenienza materiale radioattivo) e avverte immediatamente il responsabile del servizio di prevenzione protezione e la direzione aziendale.

Il personale designato delimita comunque l'accesso al carico pericoloso installando barriere fisiche (strisce colorate bianco/rosso) ad una distanza tale da scongiurare un rateo di dose superiore al 100% del fondo naturale. L'Esperto in Radioprotezione controllerà quindi la corretta delimitazione sopradescritta. Nel caso lo spazio non consenta di limitare il rateo di dose ai livelli sopra indicati, il Datore di Lavoro della ditta provvederà a posizionare materiale metallico attorno al carico pericoloso allo scopo di schermare parzialmente lo stesso secondo le indicazioni dell'Esperto in Radioprotezione e/o dei funzionari ARPAV eventualmente intervenuti.

La direzione aziendale effettua la comunicazione agli organi competenti (Prefetto, ARPAV, Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S., Vigili del fuoco, Regione/Provincia Autonoma) e all'autorità di pubblica sicurezza (Questura e Sindaco) secondo quanto previsto all'articolo 45 del decreto legislativo 101/2020 utilizzando apposito modulo.

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

L'Esperto in Radioprotezione calcola la dose cui sono stati eventualmente esposti lavoratori dell'azienda. Nel caso vi sia un eventuale intervento da parte dell'Agenzia Regionale Per l'Ambiente, potranno essere utilizzati anche i risultati di eventuali misurazioni/controlli eseguiti dalla medesima Agenzia.

Il Prefetto adotterà i provvedimenti opportuni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.

L'allontanamento definitivo del materiale radioattivo contaminato avverrà nel rispetto della legislazione vigente.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO MONITORE PORTATILE

Per le modalità di utilizzo e funzionamento dello strumento vedasi il manuale dello stesso.

I valori da leggere sono descritti sul display (rateo di dose, espresso in Sv "Sievert" (e sottomultipli) su unità di tempo o in CPS).

PROCEDIMENTO PER ESEGUIRE LE MISURAZIONI CON MONITORE PORTATILE

VERIFICA DEL VALORE DEL FONDO AMBIENTALE DI PROVA


Effettuare la lettura, con lo strumento portatile sopra descritto, ad 1 m dal suolo in assenza del carico/materiale da controllare. Eseguire un numero di rilevazioni non minore di 10, intervallate da almeno 30 secondi, della durata non inferiore a 10 secondi circa. La media aritmetica di tali rilevazioni costituirà il valore di fondo ambientale di prova.

VERIFICA DEL VALORE DEL FONDO DI RIFERIMENTO A 10 CM DAL CARICO


Il valore del fondo di riferimento a 10 cm dal carico (dalle pareti verticali del contenitore dell'autocarro) deve essere, in assenza di materiale contaminato e/o sorgenti radioattive, inferiore rispetto al fondo ambientale. Le misurazioni per individuare il fondo di riferimento devono essere effettuate in 2 posizioni sulla superficie del contenitore di trasporto e poste ad almeno 1 m dalle estremità della parete (posizioni denominate FC1 e FC2 e rappresentate nella figura sottostante).

Posizioni di misura

Dimensioni in m



Vista in pianta del carico



Vista laterale del carico

EFFETTUAZIONE DELLE RILEVAZIONI SULLE SUPERFICI DEL CONTENITORE DI TRASPORTO

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



Le misurazioni possono essere effettuate con tecnica puntuale e/o con scansione continua.

Misurazione con tecnica puntuale:

Eeguire misurazioni puntuali, con un tempo di permanenza non inferiore a 10 secondi sulla superficie verticale del contenitore di trasporto e ad una distanza dallo stesso pari a circa 10 cm e intervallate tra loro di una lunghezza pari a circa 1 m.

Misurazione in scansione continua:

Mantenere il rivelatore ad una distanza dalle superfici del contenitore di trasporto pari a circa 10 cm e traslare lo stesso con una velocità non maggiore di 0,3 m/s (1 m ogni tre secondi circa) e verificare il rateo istantaneo di misura.

Ogni misura che superi il 100% del valore del fondo di riferimento o il fondo ambientale, è indicativa di una anomalia radiometrica del carico.

Qualora vi siano punti in cui il rateo di dose aumenta fino ad individuare un'anomalia radiometrica, segnare, se possibile, il punto sul carico dove si è verificato l'aumento del valore.

EFFETTUAZIONE DELLE RILEVAZIONI SUL MATERIALE SCARICATO/MANIPOLATO (art. 72 D.Lgs. 101/2020)

Eeguire misurazioni puntuali, con un tempo di permanenza non inferiore a 10 secondi, sulla superficie del materiale e a contatto con lo stesso.

Ogni misura che rilevi un rateo di dose superiore al fondo naturale/ambientale è indicativa di una anomalia radiometrica del materiale.

Il personale addetto al controllo, dopo aver eseguito le apposite misure in fase di scarico/manipolazione, compila sul sistema informatico Estarweb il MOD.xx di resoconto di prova radiometrica che viene salvato nel sistema informatico ed archiviato in apposito registro cartaceo.

N.B. Se si dovesse trovare una sorgente radioattiva che provoca un'anomalia radiometrica eseguire solamente i controlli sopra descritti, allontanarsi e non toccare il materiale sospetto.

FATTORI CHE INFLUISCONO SULLE RILEVAZIONI

Le precipitazioni atmosferiche possono provocare temporanei innalzamenti del valore del rateo di dose in aria, specie nelle fasi iniziali delle precipitazioni stesse. Tali aumenti possono essere pari al 30% rispetto al fondo rilevabile in assenza delle precipitazioni.

Il contenuto dei carichi di materiali, non contaminati e in assenza di sorgenti radioattive, ha una capacità non trascurabile di attenuare le radiazioni naturali. I valori rilevati in prossimità del carico, privo di contaminazioni radioattive, possono essere inferiori del 30-50% rispetto al fondo ambientale. Eventuali disomogeneità del carico o della sua geometria di posizionamento nel contenitore di trasporto causano una variazione dei valori rilevati nelle varie posizioni.

CONTROLLI VISIVI SUL MATERIALE SCARICATO

Quando il materiale è scaricato prestare particolare attenzione verificando se sono visibili:

1. Simboli grafici che indichino la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
2. Simboli di radionuclidi;
3. Termini tipici dell'industria nucleare (attività, sorgente, nucleare,...);
4. Contenitori per sorgenti di forma cilindrica, ad ogiva, sfere;
5. Contenitori con colori vivaci (giallo, arancio, blu chiaro, azzurro).

Responsabile del controllo sulla corretta esecuzione

RT e RSGI si assicurano che l'istruzione sia applicata.

Rif: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

2. Condizioni generali

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

2.1. per quanto riportato nell'Elaborato AIA All. n. 14 "Verifica obbligo presentazione relazione di riferimento" rev. maggio 2022, il proponente ha dichiarato di non essere tenuto a redigere la Relazione di Riferimento. Si chiede pertanto di inserire tale previsione nel PMC nella sezione "Condizioni Generali".

Inserito nel paragrafo Condizioni Generali la Ditta non è tenuta redigere la Relazione di Riferimento come specificato nell'elaborato AIA All n. 14 "Verifica obbligo presentazione relazione di riferimento" rev. maggio 2022

2.2. Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Si chiede di inserire la seguente previsione: In caso di malfunzionamenti e/o avarie ai sistemi di monitoraggio e controllo il Gestore dovrà dare immediata comunicazione all'AC e ad ARPA Puglia - DAP Lecce, comunicare il ripristino del corretto funzionamento degli stessi e istituire un registro in cui sia annotato quanto sopra.

Inserito nel PMC che in caso di malfunzionamenti e/o avarie ai sistemi di monitoraggio e controllo il Gestore dovrà dare immediata comunicazione all'AC e ad ARPA Puglia - DAP Lecce, comunicare il ripristino del corretto funzionamento degli stessi e istituire un registro in cui sia annotato quanto sopra

2.3. Guasto, avvio e fermata In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve informare immediatamente l'AC e l'ARPA Puglia - DAP Lecce e adottare immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti. Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati all'AC, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, ed all'ARPA Puglia (Dipartimento competente per territorio). Il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Sarà oggetto di prescrizione in AIA dell'AC

2.4. Arresto definitivo dell'impianto Il Gestore deve predisporre un Piano per individuare le misure adeguate da rispettare al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività; il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (29-sexies comma 9 quinquies).

Sarà oggetto di prescrizione in AIA dell'AC e si precisa che il piano di ripristino fa parte della documentazione presentata dalla scrivente.

Questo rientra nel piano di ripristino ambientale che si precisa non è stato ottemperato da parte dell'Ex proprietà Soluzioni Ambientali; inoltre, si chiede considerato che Soluzioni Ambientali non è fallita che l'Amministrazione Comunale faccia rispettare gli obblighi di legge.

2.5. Manutenzione dei sistemi

Ok

2.6. Accesso ai punti di campionamento

Ok

2.6. Obblighi di comunicazione e conservazione dei dati

3. Componenti Ambientali

3.1. Procedere alla stesura di un Piano della Formazione del Personale relativamente agli aspetti ambientali che la mansione specifica comporta, nonché alla gestione delle sezioni impiantistiche che possono avere impatti sull'ambiente. Il Piano dovrà essere adeguatamente documentato e prevedere registrazioni relative all'attività formativa svolta.

Il Piano di Formazione fa parte della procedura Formazione del personale previsto nel SGA

3.2. Materie Prime

- a. Già presente nelle tavole AIA tav 9 e 10 cabina chiusa e protetta da dilavamento area Z4 specificare che ci sia la raccolta di eventuali spanti e colaticci
- b. Il gestore dovrà trasmettere annualmente all'interno della Relazione annuale i dati relativi al consumo di materie prime, combustibili e chemicals attraverso l'utilizzo delle seguenti tabelle:

Materie prime, ausiliarie, intermedi non pericolosi (sostanze/miscele)

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	Metodo misura	Consumo [tonn]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Materie prime, ausiliarie, intermedi pericolosi (sostanze/miscele)

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Metodo misura	Area di stoccaggio	Max quantità istantanea [tonn]	Consumo [tonn]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Inserita la parte nel PMC

3.3. Energia In aggiunta al monitoraggio dell'energia consumata (par. 1.3 e tabella 1.3.1 del PMC) il Gestore dovrà prevedere con frequenza quadriennale degli audit energetici con riferimento al

D.Lgs.102/2014 e alla norma UNI CEI EN 16247-5:2015; in alternativa si potranno prevedere all'interno dell'SGA audit energetici interni condotti con frequenza annuale;

Inserito nel PMC

3.4. In merito alla gestione dei combustibili, oltre ai consumi e a quanto previsto nella tab. 1.4.1 del PMC, si chiede di prevedere delle verifiche sui serbatoi e sulle linee di distribuzione dei combustibili con relativa registrazione degli esiti. A tal fine si riportano le seguenti tabelle a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Tipo di verifica	Frequenza	Monitoraggio/ registrazione dati
Ispezione visiva per la verifica dello stato di integrità: <ul style="list-style-type: none">- dei serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili allo stato di liquido;- dei serbatoi per lo stoccaggio delle materie ausiliarie allo stato di liquido;- degli organi tecnici utili alla gestione delle operazioni di riempimento e di prelievo delle materie prime dai serbatoi;- dei bacini di contenimento.	<i>Mensile</i>	Annotazione su registro delle manutenzioni delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito. Nel caso di esecuzioni di manutenzioni registrare la descrizione del lavoro effettuato.

Inserito nel PMC

3.5. Emissioni convogliate in atmosfera si rimanda a quanto già scritto nella nota Arpa prot 73348 del 26/10/2022

3.6. Emissioni in acqua

La tabella 1.7.1 - Scarichi idrici e monitoraggio risulta incompleta dei seguenti dati: coordinate dei punti di emissione, informazioni sull'accesso al punto di prelievo, sulla presenza dell'autocampionatore, sui sistemi di trattamento e sui punti di controllo. Devono altresì essere indicate le modalità e la frequenza di esecuzione di controlli e verifiche previsti sugli impianti di trattamento e la relativa registrazione. Si chiede al Gestore l'utilizzo delle seguenti tabelle:

Scarichi dell'insediamento

Sigla punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate	Misure da effettuare	Frequenza	Presenza di autocampionatore	Modalità di registrazione e trasmissione
	in corpo idrico/ in fognatura			Portata, pH, Temperatura		(SI/NO)	

Impianti di trattamento

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione
Impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento	Controlli visivi	Semestrale	

Inserito nel PMC

Inoltre, come già indicato al Cap. 2 (Scarichi idrici) del presente parere, si ritiene necessario prevedere ed esplicitare nel PMC il monitoraggio (con relative frequenze, set parametrico e valori limite) oltre che delle acque di prima pioggia (in uscita dal trattamento) anche per quelle di dilavamento successive e dei reflui civili trattati.

E' previsto il monitoraggio (con relative frequenze, set parametrico e valori limite) per le acque trattate.

3.7. Emissioni sonore In merito all'agente fisico RUMORE si rimanda a quanto già espresso nel prec. parere ARPA prot. n. 73560 del 27.10.2022.

8.8. Rifiuti:

a. il Gestore dovrà indicare le verifiche da eseguire ai fini dell'accettabilità dei rifiuti in ingresso con l'ausilio della seguente tabella:

Attività	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione
Verifica quantità	Pesatura		
Verifica documentale	Verifica EER, FIR, autorizzazione trasportatore, stato fisico, provenienza, presenza di certificato analitico e omologa se richiesta		
Controllo visivo	Verifica della conformità del carico al formulario		
Verifica tecnica di conformità	Verifica (visiva e/o valutazione omologa) della rispondenza alla classificazione del produttore ai requisiti specifici delle BAT o della normativa di riferimento per il trattamento		
Analisi di controllo	Predisposizione di campionamento e analisi a campione sui rifiuti in ingresso allo scopo di verificare i requisiti di accettabilità		

Inserita nel PMC

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
 Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
 P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €

b. il Gestore dovrà trasmettere all'interno della Relazione annuale, i dati relativi ai Rifiuti in ingresso con l'ausilio della seguente tabella:

Quantificazione dei Rifiuti in ingresso

EER	Descrizione	Fase di destinazione	Operazione R/D	Modalità di controllo e analisi	Quantità [tonn]	Frequenza controllo	Modalità registraz. controlli

Inserita nel PMC

c. il Gestore dovrà comunicare, in sede di Report annuale, le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice EER, l'attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Inoltre dovranno essere indicati i criteri di classificazione/caratterizzazione per l'ammissibilità presso gli impianti di destino finale attraverso l'utilizzo della seguente tabella:

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Caratterizzazione e classificazione ai sensi del Decreto MiTE n. 47 del 09/08/2021	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate. Il verbale di campionamento deve essere sempre allegato al certificato, insieme a tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.Lgs 36/03, così come modificato dal D.Lgs.121/2020, DM 5/2/98 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

d. il Gestore dovrà indicare le informazioni sulle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo, sia per i rifiuti in ingresso che per quelli prodotti, utilizzando le seguenti tabelle:

Caratteristiche delle aree di Deposito Temporaneo e di Stoccaggio D13, D15, R13 (da compilare annualmente o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio; deve essere allegata la planimetria con l'ubicazione degli stoccaggi)

Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Codici EER presenti	stato fisico	fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione

Ispezioni trimestrali su aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Identificativo Stoccaggio/Deposito temporaneo	Modalità di controllo stato Stoccaggio/Deposito temporaneo	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Aree di stoccaggio (per rifiuti allo stato solido)	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio	trimestrale	
Aree di stoccaggio rifiuti allo stato liquido in contenitori stagni con bacino di contenimento	Controllo visivo su idoneità modalità stoccaggio. Controllo visivo stato dei contenitori dei rifiuti e del bacino di contenimento	trimestrale	

Controllo trimestrale della giacenza delle aree di Stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e Depositi temporanei

Area e modalità di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Data del controllo	Codici EER presenti	Quantità presente [m ³]	Quantità presente [t]

Inserita nel PMC

8.9. Prodotti in uscita (End of waste)

a. Il Gestore, con l'ausilio della seguente tabella, dovrà indicare le modalità di effettuazione e registrazione dei controlli previsti sui quantitativi di end-of-waste in uscita.

Tabella XX - End of waste

denominazione	EER rifiuto in origine	Quantità prodotta	Quantità uscita	Quantità giacenza	Utilizzatore finale	Normativa di riferimento caratteristiche tecniche	Rif. analisi di conformità a requisiti tecnici e ambientali; certificazione di qualità; classificazione e CLP e registrazione REACH (se dovuta)	Frequenza dei controlli	Modalità di registrazione e dei controlli
							Per ciascun lotto di EoW prodotto		

Inserita nel PMC

8.10. Monitoraggio Acque sotterranee e Suolo

a. Per quanto riguarda la componente *Suolo*, si rimanda a quanto esposto nel Capitolo n. 3 (Suolo) del presente parere per quel che concerne punti di monitoraggio, frequenze di controllo e valori limite da rispettare. Si chiede di utilizzare la seguente tabella:

Tabella XX - Controllo Suolo

Sigla Punto di prelievo	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione
	D.Lgs.152/06 All.5 tab.1 (colonna A o B a seconda della destinazione urbanistica del punto di prelievo) Parte IV			Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

b. Per quanto riguarda la componente *Acque sotterranee*, si rimanda al Capitolo n. 4 del presente parere. Successivamente alla corretta individuazione, le caratteristiche dei piezometri e i controlli a carico degli stessi, (parametri analitici, frequenze di monitoraggio, ecc.) dovranno essere annotati nella seguente tabella:

Controllo acque sotterranee

Sigla Piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione
	D.Lgs. 152/06 All.5 tab.2 <u>Parte IV</u>			Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Descrizione piezometri

Sigla Piezometro	Coordinate	Quota del <u>boccapozzo</u> [m sul l.m.]	Lunghezza del piezometro [m]	Profondità del/dei tratti <u>forati</u>	Livello statico [m sul l.m.]	<u>Soglia</u> statica da bocca <u>pozzo</u> [m]
				(da m. a m.)		

Inserita nel PMC

Rif: Nota ARPA PUGLIA PROTOCOLLO 0061296 DEL 09/09/2022 radiazioni ionizzanti

Nel PMC nei report degli autocontrolli dovrà essere predisposto un riepilogo dei controlli radiometrici eseguiti che dovrà essere compilato annualmente con particolare evidenza per quelli che hanno rilevato criticità e contenente le informazioni indicate nell'all. 7 A dell'art. 40 del DL 17 del 1/03/2022, coordinato con la legge di conversione n.34 del 27/04/2022 che ha modificato l'art.72 del dlgs 101 del 31/07/2020

Inserito nel PMC

Distinti saluti.

ENTOSAL SRL
Via Pigafetta, 40
36040 Grisignano di Zocco (VI)
C.F. e P.IVA 04936450289

Allegati:

VIA-AIA Relazione tecnica rev. marzo 2023

VIA -AIA Piano di monitoraggio e controllo rev. marzo 2023

VIA AIA Relazione scarichi idrici rev. marzo 2023

SIA Tav. B1 Lay out impianto con codici EER febbraio 2023

SIA Tav. B2 Lay out macchinari – attrezzature febbraio 2023

SIA Tav. B4 Planimetria viabilità interna febbraio 2023

SIA Tav. B5 Planimetria scarichi idrici, schema impianti Maggio 2022

SIA Tav. B7 Planimetria punti di emissione in atmosfera febbraio 2023

SIA All. C4 Piano di monitoraggio ambientale marzo 2023

AIA Tav. 9 Lay out impianto con codici EER febbraio 2023

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it

P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €



Entosal

AIA Tav. 10 Lay out macchinari e attrezzature febbraio 2023
AIA Tav. 11 Planimetria viabilità interna febbraio 2023
AIA Tav. 12 Planimetria scarichi idrici, schema impianti marzo 2023
AIA Tav. 14 Planimetria punti di emissione in atmosfera febbraio 2023
VIA-AIA Relazione requisiti EoW linee guida SNPA
VIA-AIA Studio Modellistico della Dispersione degli inquinanti del 09/12/2022
VIA-AIA Valutazione di impatto acustico previsionale del 07/12/2022

Entosal srl

Via Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI)
Tel. 0444.41.41.25 Fax 0444.41.47.93 info@entosal.it
P.IVA 04936450289 REA: PD-429958 c.s. 100.000,00 €